

**IL MODELLO ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 231/2001**

Approvato da Conforama Italia Spa in data 11 giugno 2014

Introduzione: il regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche e normativa di riferimento.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nel nostro ordinamento, in conformità a quanto previsto in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità - denominata “amministrativa” - a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

L’introduzione di questa nuova ed autonoma figura di responsabilità consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano avuto un interesse o abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dei reati da parte di soggetti che “impersonano” la società o che operano, comunque, nell’interesse di quest’ultima.

Le fattispecie di reato che, a mente del Decreto Legislativo n. 231/01 e successive integrazioni, sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della società sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore (**ALL.1**) e segnatamente:

- i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (come modificati dall’art. 15 comma 7 lett. a) Legge 23 luglio 2009 n. 99)
- i reati c.d. societari
- i reati contro la personalità individuale
- i reati di abuso dei mercati
- i reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006 n. 146)¹

¹ Secondo quanto previsto dall’art. 3 Legge n. 146 del 2006 “*Definizione di reato transnazionale*”:

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Stabilisce, inoltre, l'art. 10 Legge n. 146 del 2006 "*Responsabilità amministrativa degli enti*"

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. [Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote]°.

6. [Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni]°.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

- i reati di lesioni colpose gravi o gravissime e omicidio colposo commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro (Legge 3 agosto 2007 n. 123 e successive modifiche)
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)
- i reati informatici ed i reati relativi al trattamento illecito di dati (art. 7 Legge 18 marzo 2008 n. 48)
- i reati contro l'industria ed il commercio (art. 15 comma 7 lett. b) Legge 23 luglio 2009 n. 99)
- i reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 15 comma 7 lett. c) Legge 23 luglio 2009 n. 99)
- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 4 comma 1 Legge 3 agosto 2009 n. 116)
- i reati cosiddetti "ambientali"
- il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Qualora i reati presupposto siano commessi all'estero, la società può essere chiamata a rispondere in Italia. La responsabilità dell'ente per i reati commessi all'estero si fonda sui seguenti presupposti:

- il reato deve essere commesso da uno dei soggetti indicati dall'art. 5 comma I Decreto (soggetti cd. in posizione apicale o soggetti cd. sottoposti all'altrui direzione);
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello stato italiano;
- l'ente risponde solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla lettura del combinato disposto degli artt. 7, 8, 9 e 10² c.p. e degli art. da 24 a 25 novies Decreto. Nei casi in cui la legge prevede che il

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

^o *Commi abrogati dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231*

² Art. 7 c.p. – Reati commessi all'estero. E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 8 c.p. – Delitto politico commesso all'estero. Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto non compreso tra quelli indicati nel numero 1) dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa,

reo sia punito su richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso;

- l'ente risponde solo se nei suoi confronti non abbia proceduto lo stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Le sanzioni previste dalla legge a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati sono:

sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di Euro 1.549.000,00 (e sequestro preventivo in sede cautelare);

sanzioni interdittive e segnatamente:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- f) nomina di un commissario giudiziale in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività (art. 15 Decreto).

occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico un delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Art. 9 c.p. – Delitto comune del cittadino all'estero. Il cittadino che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità Europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Art. 10 c.p. – Delitto comune dello straniero all'estero. Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8 c.p., commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della Giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità Europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l'extradizione di lui non sia stata concessa ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto ovvero da quello dello Stato a cui egli appartiene.

confisca del profitto che la società ha tratto dal reato (comunque disposta, anche per equivalente);

pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall'art. 10 del Decreto in esame, è sempre applicata in caso di illecito amministrativo dipendente da reato.

La determinazione della sanzione pecuniaria si effettua tramite un metodo di commisurazione per quote, secondo un modello "bifasico", che impone al Giudice, in un primo momento, la determinazione del numero delle quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, in considerazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare le conseguenze dannose del reato.

Successivamente, verrà assegnato alla quota un valore economico, un quantum, che terrà conto delle condizioni patrimoniali ed economiche dell'ente, e che potrà variare da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

Questo sistema permette da un lato di adeguare la sanzione pecuniaria alle condizioni economiche del reo, dall'altro offre la possibilità di leggere in trasparenza l'operazione commisurativa della sanzione.

Le sanzioni interdittive, trovano applicazione solo nelle situazioni più gravi; si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Esse potranno avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. I criteri che il Giudice dovrà utilizzare ai fini della scelta della sanzione interdittiva da applicarsi, saranno, oltre al tipo di attività svolta dall'ente, quelli previsti dall'art. 11 relativamente alle sanzioni pecuniarie, ovvero la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Nel fare ciò, il Giudice dovrà tenere conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Le sanzioni interdittive non si applicano:

- se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ed il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità (art. 12 comma I Decreto),
- ovvero se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca (art. 17 Decreto).

A mente dell'art. 45 del D. Lgs. n. 231/01, le misure interdittive indicate possono essere applicate a carico dell'ente anche in via cautelare.

Possono altresì essere disposti il sequestro preventivo e/o conservativo secondo i dettati degli artt. 53 e 54 del provvedimento.

A mero titolo esemplificativo, se la società viene condannata per la commissione del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), punito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 commi II e V D. Lgs. n. 231/01, con la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e con una delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma II D. Lgs. n. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrarre con la P. A.; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad un anno, la pena pecuniaria applicabile andrà individuata in una somma compresa tra un minimo di € 51.600,00 (= 200 quote x 258,00 €) ed un massimo di € 929.400,00 (= 600 quote x 1.549,00 €). Il Giudice, valutata la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare le conseguenze del reato, le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, nonché eventuali attenuanti applicabili al caso di specie (come previste dagli artt. 11 comma III e 12 D. Lgs. n. 231/01), valuterà la pena pecuniaria da applicare in concreto tra € 51.600,00 e € 929.400,00 ed applicherà una delle sanzioni interdittive indicate all'art. 9 comma II D. Lgs. n. 231/01 per una durata non inferiore un anno nei casi in cui la società abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, ovvero in caso di reiterazione degli illeciti, fatti salvi, ovviamente, i dettati degli artt. 12 comma I e 17 D. Lgs. n. 231/01.

La società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso”* (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; art. 5 comma I lett. a) Decreto Legislativo n. 231/01) ovvero *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti”* in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5 comma I lett. b) Decreto Legislativo n. 231/01).

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5 comma II Decreto Legislativo n. 231/01), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Infatti, la responsabilità amministrativa dell’ente sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte dei soggetti legati all’ente stesso e solo nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell’**interesse** o **a vantaggio** di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’ente, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’*interesse* dell’ente stesso.

Sul significato dei termini “interesse” e “vantaggio”, la relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza “soggettiva”, riferita cioè alla volontà dell’autore materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di un specifico interesse dell’ente), mentre al secondo una valenza di tipo “oggettivo” riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (vale a dire nei casi in cui l’autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell’ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore). Si è detto che l’indagine sulla sussistenza del primo requisito (l’interesse) richiede una verifica “*ex ante*”, viceversa quella sul “vantaggio” che può essere tratto dall’ente, anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica “*ex post*” dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l’interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico³.

³ La Corte di Cassazione, in una recente sentenza interpretativa (n. 3615 del 30 gennaio 2006) ha affermato che *“secondo la relazione alla legge, l’interesse, quanto meno concorrente della società, va valutato ex ante, mentre il vantaggio richiede una verifica ex post. Non sembra quindi da condividere la definizione di endiadi attribuita da parte della dottrina alla locuzione, che diluirebbe così in più parole un concetto unitario”*. La Suprema Corte prosegue affermando che *“non può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi: potendosi distinguere un interesse a monte della società a una locupletazione – prefigurata, pur se di fatto, eventualmente non più realizzata – in conseguenza dell’illecito, rispetto a un vantaggio obiettivamente conseguito all’esito del reato, perfino se non espressamente divisato “ex ante” dall’agente”*.

Infine, l'art. 12, comma I lett. a) del Decreto stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo"*. Pertanto, qualora il soggetto abbia agito perseguendo tanto l'interesse proprio, quanto quello dell'ente, l'ente sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito; nel caso in cui, infine, si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà responsabile, a mente del disposto dell'art. 5 comma II del Decreto.

Nel caso di commissione di uno dei reati presupposto da parte di soggetto in posizione apicale, l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/01 prevede che la società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati come sopra indicati se è in grado di dare prova delle seguenti circostanze:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Nel caso di commissione di uno dei reati presupposto da parte di soggetto sottoposto, l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 231/01 prevede che l'ente è responsabile solo ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, ipotesi questa che si ritiene comunque esclusa qualora prima della commissione del fatto reato l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Ciò sta a significare che i due concetti, "vantaggio" ed "interesse", debbono essere valutati sempre separatamente e che la società potrà, pertanto, essere sanzionata anche nei casi in cui il reato commesso dal proprio Amministratore o dipendente sia stato realizzato in costanza di un interesse dell'ente al quale, tuttavia, non è poi conseguito un concreto vantaggio.

Appaiono queste le disposizioni qualificanti ed innovative dell'intero sistema di norme in esame, nel quale viene disegnato **il modello di organizzazione e di gestione dell'ente**, prevedendo che lo stesso debba rispondere a specifiche esigenze e segnatamente:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

2

Breve dichiarazione programmatica

La società Conforama Italia spa, consapevole della fondamentale importanza, ai fini di una corretta e trasparente gestione dell'attività societaria, della introduzione dei sistemi di controllo previsti ai fini della prevenzione della commissione dei reati dal Decreto n. 231/01, ha adottato il Modello Organizzativo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2006.

L'attuale ed aggiornata versione di tale documento è stata oggetto di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29.04.2010

Nel delineare i contenuti del Modello Organizzativo si è tenuto conto dei principi etici nella condotta degli affari e dei criteri di responsabilità sociale dell'impresa contenuti nel Code de Conduite des Affaires (di seguito "Codice di Condotta degli Affari") del Gruppo Steinhoff International , al quale Conforama Italia spa appartiene.

Il Codice di Condotta degli Affari è teso a stabilire una serie di principi di condotta cui i tutti dipendenti di Conforama Italia spa dovranno uniformare il loro comportamento ed a sensibilizzare gli stessi dipendenti affinché si rendano attivi nel controllare in prima persona che detti principi trovino concreta applicazione, anche mediante l'ausilio del Comitato etico del gruppo Steinhoff International.

Pertanto, Conforama Italia spa adotta il presente Modello ritenendo che lo stesso costituisca lo strumento indispensabile per indirizzare i comportamenti dei propri Amministratori, dipendenti, consulenti e fornitori nell'agire quotidiano e per neutralizzare i possibili rischi di commissione di reati da parte degli stessi.

Come previsto dalla normativa, a vigilare sull'osservanza del Modello è l'Organo di Vigilanza (cfr. par. 8).

3

La funzione del Modello

Innanzitutto possiamo definire il modello come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili, al fine della prevenzione della commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01.

Il modello, quindi, deve rispondere all'esigenza di prevenire la commissione delle tipologie di reato indicate (cfr. par. 1 pag. 1) attraverso la predisposizione di regole comportamentali specifiche, conformi alle prescrizioni contenute nel Decreto in esame, nonché attraverso la previsione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo, *ex ante* ed *ex post*.

Soltanto l'efficace e costante attuazione del Modello prescelto ed adottato sulla scorta di questi contenuti costituisce l'esimente della società ai fini della responsabilità di cui al Decreto Legislativo n. 231/01.

In particolare, l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro proceduralizzazione in un efficace sistema di controlli, deve avere quale precipua finalità quella di:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di Conforama Italia spa pienamente consapevoli dei rischi di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni qui riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'azienda;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Conforama Italia spa in quanto - anche nel caso in cui la società potesse in ipotesi trarne vantaggio - comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Conforama Italia spa intende attenersi nell'espletamento della propria attività;

- consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Tra le finalità del Modello vi deve essere quella di radicare nei dipendenti, negli organi sociali, nei consulenti e nei partners, che operano per conto o nell'interesse della società, la consapevolezza dell'importanza etica che riveste il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli e delle procedure nello svolgimento delle attività societarie.

4

Principi Generali e Regole di Condotta

Prima di specificare quali siano in concreto le attività sensibili e le procedure da seguire nello svolgimento delle attività sensibili, si evidenziano una serie di norme generali cui dovranno attenersi non solo gli Amministratori e la generalità dei dipendenti di Conforama Italia spa, ma anche tutti coloro che collaborano a vario titolo con la società, quali agenti, rappresentanti, tecnici e professionisti (legali esterni e consulenti) che svolgono la propria attività in favore di Conforama Italia spa, talvolta anche con poteri di rappresentanza della società.

I principi generali di condotta di cui qui si tratta non ricalcano, come si potrebbe *prima facie* ritenere, i principi generali del Codice di Condotta degli Affari, ma rispondono a specifiche finalità inerenti alla prevenzione della commissione dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/01. Debbono, pertanto, essere distinte dai principi generali in materia di etica enunciati nel Codice di Condotta degli Affari, trattandosi – viceversa – di regole di condotta proceduralizzate e soggette all'applicazione di sanzioni, laddove violate.

In particolare, le Regole di Condotta adottate da Conforama Italia spa con il presente Modello Organizzativo prevedono:

* ogni dipendente di Conforama Italia spa deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;

* in particolare, i dipendenti di Conforama Italia spa non devono porre in essere comportamenti integranti le fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo n. 231/01, né porre in essere comportamenti che - pur non integrando fattispecie di reato – possano potenzialmente diventarlo;

* tale impegno deve valere anche per i consulenti, i collaboratori, i fornitori, i clienti e per chiunque abbia rapporti con Conforama Italia spa;

* ai lavoratori autonomi, ai fornitori, ai collaboratori esterni non iscritti ad albi professionali ed ai soggetti aventi rapporti contrattuali con Conforama Italia spa è sempre richiesta, in sede di conclusione dei contratti, in particolare dei contratti di rilevante valore economico, autocertificazione in ordine all'assenza di sentenze o decreti penali di condanna, anche se non ancora passate in giudicato, di sentenze di patteggiamento, nonché di procedimenti penali pendenti, aventi ad oggetto uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, ovvero un delitto doloso;

* la mancata produzione dell'autocertificazione ovvero l'accertamento positivo della sussistenza di una delle situazioni sopra descritte sono cause ostative alla possibilità di concludere contratti e di risoluzione dei contratti eventualmente conclusi;

* nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è proibita qualsiasi forma di pratica collusiva ed illegale, ogni pagamento illecito o tentativo di corruzione, ogni sollecitazione diretta ad ottenere vantaggi personali per sé o per gli altri;

* ai dipendenti, consulenti e collaboratori è assolutamente proibito fare elargizioni in denaro od in natura a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro prossimi congiunti, sia italiani che stranieri;

* tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori di Conforama Italia spa devono attenersi a quanto stabilito dalla società in merito all'entità di omaggi e regalie: in ogni caso, non è consentita alcuna forma di regalia a funzionari pubblici, tale da poter condizionare l'imparzialità che deve caratterizzare l'azione della Pubblica Amministrazione. Gli omaggi, se consentiti, devono essere simbolici ed esigui, in ogni caso sempre documentati per permettere le necessarie verifiche, ed autorizzati dal responsabile della funzione aziendale;

* nell'ambito di qualsivoglia rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione è proibito offrire o accettare oggetti, servizi, prestazioni volti ad ottenere favori o trattamenti più favorevoli;

* nell'ambito dei rapporti tutti con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato da Conforama Italia spa deve informare la propria condotta al rispetto della legge e della corretta pratica commerciale e non deve cercare di influenzare impropriamente i funzionari che trattano o assumono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione; è fatto, altresì, divieto di porre in essere, direttamente o indirettamente, le seguenti condotte: esaminare o proporre opportunità di impiego o commerciali che possono avvantaggiare dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione (ovvero i loro prossimi congiunti), offrire o fornire omaggi, sollecitare od ottenere informazioni riservate;

* il consulente, collaboratore o soggetto terzo che rappresenta Conforama Italia spa innanzi alla Pubblica Amministrazione deve attenersi alle medesime direttive e prescrizioni valide per i dipendenti dell'impresa;

* in tutti i rapporti con la pubblica Amministrazione Conforama Italia spa non deve farsi rappresentare da consulenti, collaboratori od soggetti terzi che si trovino in conflitto d'interesse con la Pubblica Amministrazione stessa;

* i rapporti con la P.A. devono essere gestiti in maniera unitaria, vale a dire che le persone che rappresentano Conforama Italia spa presso la Pubblica Amministrazione devono essere dotate di specifico mandato da parte della società, tanto nel caso in cui vi sia coincidenza con il sistema delle deleghe in essere, tanto nel caso in cui venga attribuita una delega *ad hoc* per l'espletamento di una singola ed individuata attività;

* nessun procedimento è gestito autonomamente da un solo soggetto;

* è fatto divieto assumere alle dipendenze di Conforama Italia spa ex dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione (o loro prossimi congiunti) che abbiano partecipato personalmente e attivamente a procedimenti riguardanti Conforama Italia spa, prima di un anno dalla cessazione dal ruolo rivestito nella Pubblica Amministrazione;

* è fatto divieto presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti;

* è fatto divieto destinare le somme ricevute a titolo di erogazione o finanziamento pubblico a scopi diversi da quelli a cui erano destinati;

* nel caso in cui le comunicazioni alla Pubblica Amministrazione siano fatte attraverso supporti informatici l'identità dell'operatore che immette i dati e le dichiarazioni deve essere individuabile attraverso password e firma digitale;

* nel rispetto e nei limiti delle normative vigenti, Conforama Italia spa può contribuire al finanziamento di partiti politici, candidati politici, comitati od organizzazioni pubbliche;

* ogni azione ed operazione di Conforama Italia spa deve essere adeguatamente registrata e documentata affinché sia sempre possibile, in ogni momento, la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento, nonché il controllo delle caratteristiche e delle ragioni dell'operazione e l'individuazione del soggetto che ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;

* nella gestione delle attività aziendali sono previsti meccanismi di controllo incrociato, attraverso la compartecipazione di più soggetti alla medesima attività al fine di evitare la concentrazione dei poteri in capo ad un solo soggetto;

* i contratti di fornitura o collaborazione (agenzia, partnership, appalto, ecc.) riportano clausole che richiamano in modo chiaro ed esplicito il rispetto delle linee di condotta stabilite nel presente Modello da parte dei lavoratori autonomi, fornitori, collaboratori esterni e di tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con Conforama Italia spa; la violazione delle regole di condotta richiamate è causa di risoluzione del contratto;

* è fatto divieto di riconoscere compensi ai collaboratori esterni che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed all'impegno richiesto agli stessi;

* è fatto divieto di pagare beni o servizi in contanti o in natura;

* nello svolgimento dell'attività lavorativa il personale addetto alle casse e comunque alla ricezione di denaro, ha cura di controllare, per quanto di propria competenza, la palese contraffazione delle banconote ricevute in pagamento avvalendosi, nei casi dubbi, degli strumenti messi a propria disposizione dalla società, secondo le procedure indicate nel successivo paragrafo;

* nei rapporti contrattuali con i terzi la società ha cura di controllare la serietà e le credenziali del contraente, disponendo che tutti i pagamenti tra le parti avvengano per tramite di bonifico o di assegno bancario; in tale ultimo caso all'atto di ricezione dell'assegno viene effettuata fotocopia del documento di identità del soggetto pagante;

* non sono ammessi pagamenti in contanti da parte di Conforama Italia spa ad alcun soggetto, sia esso dipendente della società, fornitore o consulente;

* l'assunzione delle decisioni societarie che abbiano rilevanza esterna in particolare sugli azionisti e sul mercato si svolge in assoluta trasparenza;

* è obbligatoria l'assunzione di comportamenti corretti e trasparenti, che assicurino il rispetto di norme, regolamenti e procedure aziendali nelle attività finalizzate alla formazione del bilancio;

* è obbligatoria l'assunzione di comportamenti corretti e trasparenti, nello svolgimento di attività finalizzate alla diffusione al pubblico di dati e notizie inerenti la situazione patrimoniale e finanziaria di Conforama Italia spa (ad esempio nella predisposizione di prospetti informativi), che assicuri la assoluta veridicità delle informazioni rese;

* i principi ed i criteri fondamentali sui quali si basano tutte le decisioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro vengono esplicitati e resi noti mediante un documento formale;

* negli adempimenti relativi alle normative in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro i responsabili della predisposizione delle misure agiscono sempre nel rispetto degli standard normativi, avendo cura di utilizzare dispositivi idonei alla salvaguardia dei lavoratori per la scelta dei quali non si richiamano a criteri meramente economici a discapito di standard qualitativi e di efficienza;

* sono predisposte tutte le misure necessarie per la programmazione della prevenzione dei rischi professionali volta ad ottenere un impianto che tenga conto dell'evoluzione della tecnica,

dell'organizzazione del lavoro, delle condizioni di lavoro, delle relazioni sociali e dell'influenza dei fattori ambientali;

* è approntato un sistema di informazione, istruzione e formazione continua dei lavoratori;

* Conforama Italia spa si impegna a garantire un programma di formazione e sensibilizzazione continua dei dirigenti e dei dipendenti ai dettati contenuti nel presente Modello;

* in sede di assunzione di cittadini di Paesi Terzi è fatto obbligo verificare l'esistenza e la validità dei seguenti documenti: carta d'identità o passaporto, codice fiscale e permesso di soggiorno che abilita al lavoro, che deve essere valido per almeno tre mesi dalla data di assunzione e che deve essere stato rilasciato per motivi familiari, ovvero di lavoro, di asilo politico, per motivi umanitari o di studio. I predetti documenti devono essere allegati in originale al fascicolo relativo all'assunzione del cittadino di un Paese terzo;

* è fatto obbligo per coloro che svolgono funzioni di controllo di riferire all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità riscontrate.

Le regole di condotta indicate sono concretamente applicate attraverso il rispetto delle procedure adottate nel presente Modello Organizzativo.

E' previsto un sistema disciplinare e sanzionatorio, nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti tutti di Conforama Italia spa, dei collaboratori esterni, dei rappresentanti, dei lavoratori autonomi, dei fornitori e di tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con la società, per il caso di violazione delle Regole di Condotta e delle procedure previste nel presente Modello.

5

Attività sensibili e procedure

Identificare le “attività sensibili” significa individuare i settori di attività di Conforama Italia spa che potrebbero potenzialmente essere coinvolti nella commissione dei reati indicati nel Decreto.

A tal fine occorre, quindi, considerare le tipologie di reato previste dal Decreto e le concrete possibilità di realizzazione degli stessi nei singoli settori aziendali.

Le procedure, sono quelle regole che il Modello impone nello svolgimento di un’attività sensibile o a rischio e rappresentano indubbiamente l’aspetto più rilevante e qualificante del Modello.

L’idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto n. 231/01 dipende, infatti, in larga parte, dalla prescrizione di procedure adeguate e dalla effettiva e concreta applicazione delle stesse ad opera dei destinatari (dipendenti, consulenti, collaboratori della società).

A) I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - artt. 24 e 25 Decreto Legislativo n. 231/01 -

Le fattispecie previste sono: corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), malversazione a danno dello Stato o di altro

ente pubblico (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316 ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma I n.1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.).

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato.

[I] Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (323 bis).

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

[I] Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II] Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317 c.p. Concussione.

[I] Il pubblico ufficiale (357) o l'incaricato di un pubblico servizio (358), che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni (317 bis, 323 bis).

Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio.

[I] Il pubblico ufficiale (357), che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (321).

[II] Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno (32 quater, 320 ss., 323 bis).

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

[I] Il pubblico ufficiale (357), che, per omettere (328) o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni (32 quater, 320 ss., 323 bis).

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari.

[I] Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[II] Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

[I] Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358) che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

[II] Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale (357) o un incaricato di un pubblico servizio (358) ad omettere (31, 328) o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

[III] La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale (357) o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

[IV] La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 (323 bis).

Art. 640 c.p. Truffa.

[I] Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro (649).

[II] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (32 quater; 162 c.p.m.p.);

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità (661);

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, numero 5).

[III] Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante (61).

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

[I] La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica.

[I] Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[III] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

a.1) Attività sensibili

Con riferimento alla tipologia dei reati in esame, il settore aziendale maggiormente interessato dai contatti con la Pubblica Amministrazione è quello della **Direzione Affari Legali e Societari**. E',

infatti, questa la funzione aziendale che si occupa in via diretta dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai fini della richiesta di concessioni, autorizzazioni, licenze, erogazioni pubbliche, finanziamenti agevolati, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.

Anche la **Direzione Finanza e le funzioni Sistemi, Logistica, Tecnica e Patrimonio** svolgono attività che comportano contatti diretti con la Pubblica Amministrazione; tra queste attività assumono rilievo quelle degli investimenti immobiliari, della gestione delle licenze, Rilevano in punto anche quelle attività “strumentali”, che potrebbero costituire il presupposto per la creazione della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione delle fattispecie di reato commesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le funzioni aziendali potenzialmente interessate da tali attività “strumentali” sono tutte le Funzioni aziendali della società dotate di budget, le cui spese sono sottoposte al diretto controllo della Direzione Finanza,– che si occupa di monitorare le spese di ogni funzione aziendale dotata di un budget e di ottenere tutti i chiarimenti necessari sulla razionalità ed economicità delle spese effettuate (controllo rimborsi spese, spese di rappresentanza, pagamenti fatture per consulenze..). autorizzazione preventiva spese non contrattualmente già definite sul valore + la contab fornitore che registra la fattura verifica eventuali incongruenza sulle fatture (diffomità dalle pattuizioni contrattuali o dalla autorizzazione preventiva, etc)

Sono previste di seguito procedure specifiche con particolare riferimento alla gestione dei budget assegnati ai singoli settori di attività, alla gestione delle spese di rappresentanza e dei rimborsi delle note spese dei soggetti in posizione apicale ed in generale ai criteri ed ai controlli che presiedono l'attività di contabilizzazione e fatturazione della società.

Infine, un ulteriore aspetto di rischio relativamente ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione viene individuato nell'attività di richiesta, da parte di Conforama Italia spa, di contributi o finanziamenti da parte dello Stato o delle Comunità Europee.

In tal senso, le fattispecie a rischio di commissione sono quelle di indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316 ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma I n.1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).

La funzione aziendale che si occupa, in concreto, all'interno della compagine sociale della richiesta di pubblici finanziamenti per progetti di formazione del personale è la **funzione del Personale**, alla quale, in primo luogo, saranno indirizzate le specifiche procedure indicate di seguito.

a.2) Procedure

Le operazioni condotte dalle diverse funzioni aziendali della società a diretto contatto con funzionari della Pubblica Amministrazione sono disciplinate dalle seguenti regole procedurali:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti in modo unitario, prevedendo la nomina di un "Responsabile Interno", per ogni operazione o gruppo di operazioni, quando le stesse sono ripetitive;
- il Responsabile Interno è assistito da un soggetto, nominato all'uopo dal Responsabile della funzione aziendale interessata, che lo coadiuva nelle attività e nei rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione;
- il Responsabile predispone una relazione che dia visibilità agli elementi "chiave" di ciascuna operazione;

Segnatamente nella relazione viene dato rilievo ai seguenti dati:

- il nome del Responsabile Interno, dei soggetti dallo stesso delegati al compimento di funzioni specifiche e del soggetto che coadiuva il Responsabile Interno nelle attività e nei rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione;
- l'indicazione di eventuali collaboratori esterni che assistono Conforama Italia spa nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di tutti gli elementi utili per identificare l'operazione, tra cui: le controparti (Pubbliche Amministrazioni competenti per il procedimento), l'oggetto dell'operazione, le obbligazioni contrattuali assunte dalla società e dalle controparti, il valore economico (seppur indicativo) dell'operazione, l'esigenza aziendale che l'ha determinata e le relative motivazioni;

- le possibili scelte decisionali che possono essere prospettate nel momento della stesura della relazione;

- la dichiarazione, da parte del Responsabile Interno, del soggetto che lo coadiuva e degli eventuali delegati, di essere a conoscenza degli adempimenti da espletare nello svolgimento dell'operazione e di impegno al rispetto delle norme di legge, ai principi ed alle procedure stabiliti nel modello organizzativo adottato dalla società;

- la documentazione attinente ad eventuali riunioni tenute, da cui siano scaturite decisioni relative all'operazione in oggetto, ivi compresi i verbali di tutte le riunioni tenute con dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione e le comunicazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione e/o alla stessa dirette, in forma di allegato;

- le principali attività svolte nell'espletamento dell'operazione e l'esito dell'operazione stessa;

- le possibili scelte decisionali che possono essere prospettate nel momento della stesura della relazione ed i relativi parametri di valutazione.

Inoltre, qualora si tratti di attività comportanti ampio potere decisionale con facoltà di spesa, è necessario che, prima di dar corso all'operazione, vengano impartite per iscritto ai responsabili incaricati della gestione dell'operazione, dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Delegato di Conforama Italia spa, precise istruzioni, sia in merito al comportamento da tenere nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione, sia in merito alla facoltà di utilizzo delle risorse finanziarie.

In ogni caso, direttive sintetiche devono essere rese note anche ai consulenti esterni (legali, commercialisti, tecnici) che supportano la Direzione Affari Legali e Societari nella gestione delle attività e nei rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione.

I consulenti esterni, resi edotti delle regole stabilite dal presente Modello, si impegnano al rispetto delle norme ivi contenute nonché a quelle del Decreto n. 231/01.

Per ogni incontro tenutosi tra il Direttore Affari Legali e Societari di Conforama Italia spa (ovvero soggetto delegato) incaricato dell'operazione e gli organi della Pubblica Amministrazione, è necessario riportare nella relazione l'esito dell'incontro stesso, specificando nel dettaglio le prospettive di conclusione della operazione in essere.

Il Responsabile dell'operazione informa l'Organismo di Vigilanza della società in merito all'apertura e alla chiusura dell'operazione e tiene a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la relazione relativa all'operazione ed i documenti alla stessa allegati.

Sempre con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione sono state identificate quali aree di attività sensibili anche le funzioni aziendali di

Pare, infatti, non potersi trascurare come, nello svolgimento dell'attività lavorativa, il contatto dei Responsabili di tali funzioni con organi della Pubblica Amministrazione deputati allo svolgimento di controlli di varia natura (ad esempio ispezioni dei locali adibiti alla vendita, richieste di documentazione, controllo di conformità alle normative vigenti dei prodotti posti in vendita, rispetto delle disposizioni in ordine alla sicurezza sul lavoro ovvero alla sicurezza dei locali ecc.) possa e debba considerarsi frequente.

In occasione di tali contatti, è necessario che il Responsabile incaricato (ad esempio Direttore punto vendita, Responsabile acquisti) abbia contezza delle procedure da seguire per evitare di assumere iniziative personali che potrebbero rivelarsi contrarie ai principi del presente Modello ed alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/01.

In particolare nelle situazioni sopra indicate sarà richiesto al Responsabile incaricato di:

- non assumere alcuna iniziativa senza aver contattato la Direzione Affari Legali e Societari della società, al fine di ricevere specifiche istruzioni;
- attivarsi immediatamente per rendere disponibili i documenti necessari al controllo in essere da parte degli Organi della Pubblica Amministrazione (ASL, ARPA, NAS, Polizia Giudiziaria, Guardia di Finanza, Polizia Postale, Vigili del Fuoco....);
- assicurarsi che si proceda alla stesura di un preciso e regolare verbale dell'operazione svolta da parte dell'Autorità Pubblica;

- inviare immediatamente copia della documentazione e del verbale redatto alla Direzione Affari Legali e Societari che provvederà – se del caso - ad incaricare formalmente un Legale esterno per la gestione della problematica emersa.

In ordine alle attività identificate come “strumentali”, ovvero quelle attività che potrebbero costituire il presupposto per la creazione della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione delle fattispecie di reato commesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, abbiamo in precedenza osservato come il rischio di commissione delle stesse riguardi tutte le funzioni aziendali dotate di budget, le cui spese sono sottoposte al diretto controllo della **Direzione Finanza**,

Relativamente a tali aree di attività sensibile, Conforama Italia spa prevede procedure di controllo delle spese effettuate dalle funzioni aziendali dotate di budget a cura della Direzione **Finanza**,

Tale organo:

- opera continui controlli sulla spesa del budget e sulla contabilità di ogni Direzione aziendale, effettuando una comparazione con i dati contabili dell'anno precedente e rispetto alla spesa preventivata per l' anno in corso;

- riferisce direttamente all' Amministratore Delegato e/o all' Organo di Vigilanza, nel caso di riscontrate anomalie di spesa.

Per quanto riguarda, segnatamente, le procedure dei rimborsi spese, si rimanda alle procedure previste in dettaglio al paragrafo “f.2) Procedure”.

Sono previste procedure interne dell'attività di contabilizzazione e fatturazione che implicano l'intervento di almeno due soggetti in modo tale che nessuna fattura possa essere emessa o pagata per iniziativa di un solo soggetto e comunque con modalità diverse rispetto alle procedure standard adottate. E' fatto obbligo a chiunque rilevi o sospetti attività di fatturazione fittizia o di fatturazione per importi superiori a quelli reali di dare immediata notizia al **Direttore Finanza** . Di tale segnalazione viene reso edotto l'Organismo di Vigilanza della società.

Richiedente chiede autorizzazione a Colombo. Una volta autorizzata si emette un ordine o si procede direttamente. Quando arriva la fattura la contab fornitori la registra, il richiedente la autorizza in Risfa e la tesoreria paga. (vedi lista pagamenti internet che viene predisposta verificando che il processo sia stato correttamente seguito)

Presso la Funzione del personale è conservata una banca dati relativa ai procedimenti di assunzione del personale, al quale partecipano almeno due soggetti delegati dalla Funzione del personale, Comunicazione Istituzionale e Sviluppo Servizi che attestano il loro intervento nel procedimento di scelta e di selezione dei candidati.

Per quanto concerne l'attività di richiesta, da parte di Conforama Italia spa, di contributi o finanziamenti pubblici, come detto, la funzione aziendale che attualmente si occupa, in concreto, all'interno della compagine sociale, della richiesta di pubblici finanziamenti per progetti di formazione del personale è la **Funzione del personale**.

Conforama Italia spa con il presente Modello prescrive che vengano tassativamente rispettate le seguenti procedure nello svolgimento di tale attività:

- la Funzione del personale, con riferimento alla gestione della richiesta di finanziamenti e sovvenzioni pubbliche per la formazione del personale, conferisce espresso in carico ad una società specializzata nel settore, della quale controlla le credenziali e la serietà commerciale;
- la società all'uopo incaricata si occupa dell'analisi dei bandi, della presentazione delle domande, della produzione documentale, del controllo dell'iter della pratica sino all'ottenimento del finanziamento;
- Conforama Italia spa provvede ad inviare copia del proprio Modello Organizzativo alle società delegate alla gestione delle pratiche per l'ottenimento di finanziamenti pubblici, richiedendo un chiaro e manifesto impegno al rispetto delle procedure e regole di condotta ivi previste;
- i pagamenti dei compensi per le attività svolte dalle società incaricate sono sottoposti al controllo Direzione **Finanza**, secondo le modalità ed i criteri sopra indicati.

B) FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO - art. 25 bis Decreto Legislativo n.

231/01 -

Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli artt. 453 c.p. "falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate"; art. 454 c.p. "alterazione di monete";

art. 455 c.p. “spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate”; art. 457 c.p. “spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”; art. 459 c.p. “Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”; art. 460 c.p. “contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e valori di bollo”; art. 461 c.p. “fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”; art. 464 c.p. “uso di valori di bollo contraffatti o alterati”; art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”; art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

[1] È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro (7 n. 3, 454, 456, 459, 463):

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso (110) nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato (4 comma 2) o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate (74, 88 att. c.p.p.).

Art. 454 c.p. Alterazione di monete.

[1] Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro (458, 463; 74, 88 att. c.p.p.).

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

[1] Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato (4 comma 2), acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà (456, 458, 459, 463, 694; 74, 88 att. c.p.p.).

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

[I] Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro (458, 459, 463, 694; 74, 88 att. c.p.p.).

Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

[I] Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato (4 comma 2), o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

[II] Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (7 n. 3, 463, 466).

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

[I] Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta (461), è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro (458, 459, 463).

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

[I] Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (460) è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro (458, 459, 463).

[II] La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

[I] Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro (459).

[II] Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

[I] Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

[II] Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

[III] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

[I] Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

[II] Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[III] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

b.1.1) Attività sensibili

Il settore aziendale interessato dalla commissione dei reati cd. di falso nummario, con particolare riferimento alle condotte di spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), è quello dei singoli negozi ad insegna Conforama .

Appare, infatti, chiaro come la circolazione di banconote e monete nei singoli Punti di Vendita di Conforama Italia spa renda tale area aziendale a rischio per la realizzazione delle condotte criminose di falso nummario di cui all'art. 457 c.p..

Le procedure previste in materia sono, quindi, principalmente indirizzate ai Direttori e dipendenti dei Punti di Vendita.

b.2.1) Procedure

E' necessario osservare le seguenti procedure:

- il Responsabile Tesoreria, previa consultazione con il Direttore Affari Legali e Societari, ha cura di fornire ai Direttori dei Punti di Vendita Conforama Italia spa dettagliate indicazioni destinate agli addetti alle casse in merito alle modalità attraverso le quali effettuare un primo controllo di autenticità delle banconote e monete ricevute in pagamento. Tale controllo consiste nelle verifiche manuali svolte dall'addetto (attraverso il controllo dello spessore della banconota, della placchetta olografica, del colore cangiante dell'importo della banconota) e nelle verifiche effettuate tramite le apposite apparecchiature di cui ogni cassa dei Punti di Vendita Conforama Italia spa è dotata;
- gli addetti alle casse vengono istruiti adeguatamente per essere in grado di svolgere i semplici controlli indicati e vengono resi edotti della necessità che tali controlli siano posti in essere metodicamente e costantemente durante lo svolgimento della quotidiana attività lavorativa;
- ogni irregolarità deve essere immediatamente segnalata al Direttore del Punto di Vendita e contestualmente anche al cliente;
- il Direttore del Punto di Vendita provvede al ritiro della banconota ed all'immediata segnalazione dell'accaduto alle Forze dell'Ordine.

b.1.2) Attività sensibili

Per quanto attiene ai reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., i settori aziendali direttamente interessati sono quelli della Direzione Commerciale , che si occupano, tra l'altro, della gestione degli acquisti delle merci e dei prodotti da commercializzare e porre in vendita, nonché della selezione e della scelta dei contraenti e dei fornitori italiani e stranieri di Conforama Italia spa.

b.2.2) Procedure

- Conforama Italia spa controlla le credenziali e l'attendibilità commerciale e professionale di ogni fornitore, verificando l'effettiva esistenza ed operatività della struttura societaria e valutando specifici indici rivelatori, quali i dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali ecc.), le informazioni commerciali sull'azienda, i soci e gli amministratori;

- ai fornitori, in sede di conclusione dei contratti, è sempre richiesta autocertificazione in ordine all'assenza in capo ai soggetti che negli ultimi tre anni hanno rivestito la carica di titolare della ditta individuale, di soci amministratori delle società di persone e di amministratori delle società di capitali di sentenze o decreti penali di condanna, anche se non ancora passate in giudicato, di sentenze di patteggiamento, nonché di procedimenti penali pendenti, aventi ad oggetto uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, ovvero un delitto doloso;

- la mancata produzione dell'autocertificazione ovvero l'accertamento positivo della sussistenza di una delle situazioni sopra descritte sono cause ostative alla possibilità di concludere contratti con i fornitori interessati e di risoluzione dei contratti eventualmente conclusi con gli stessi;

- tutti i contratti tra Conforama Italia spa ed i fornitori sono definiti per iscritto e prevedono una clausola standard che impegna al rispetto dei principi contenuti Codice di Condotta degli Affari, nonché delle regole di condotta e delle procedure indicate nel presente Modello Organizzativo adottato da Conforama Italia spa, pena la risoluzione del contratto e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni;

- apposito database consente di estrarre in tempo reale l'elenco aggiornato delle società con cui Conforama Italia spa ha contratti di fornitura in essere;

- i contratti di acquisto di merci e prodotti conclusi da Conforama Italia spa con i fornitori prevedono specifiche condizioni generali di acquisto redatte in conformità alla normativa vigente, nonché la

sottoscrizione di un'espressa dichiarazione di conformità delle merci e dei prodotti alle vigenti normative nazionali e comunitarie;

- la gestione degli acquisti di merci e prodotti da commercializzare da parte di Conforama Italia spa avviene nel rispetto di specifiche procedure, ed in particolare:

- ogni operazione viene documentata in modo che sia sempre possibile identificare con precisione la controparte e la natura dell'operazione;

- la Direzione Commerciale richiede ai fornitori tutta la documentazione idonea ad attestare l'origine, la provenienza, il valore, le caratteristiche e la qualità delle merci e dei prodotti da acquistare;

- la Direzione Commerciale coadiuvata dall' Ufficio Qualità di sede compie tutte le necessarie verifiche al fine di accertare la veridicità e la genuinità della documentazione trasmessa, nonché l'effettiva conformità delle merci e dei prodotti alla vigente normativa nazionale e comunitaria;

- nei casi in cui il contratto di acquisto della merce o dei prodotti venga concluso con soggetto diverso rispetto al produttore o al licenziatario esclusivo, il Direttore Acquisti chiede al fornitore copia di tutte le fatture necessarie alla ricostruzione chiara e precisa dei passaggi della merce, sino alla fattura originale rilasciata dal produttore o licenziatario esclusivo al primo acquirente;

- in caso di accertamento di non conformità delle merci e dei prodotti acquistati per la commercializzazione alla normativa nazionale e comunitaria vigente, Conforama Italia spa provvede senza ritardo al ritiro dal commercio ed alla restituzione al fornitore degli stessi;

- in caso di dubbio sulla conformità delle merci e dei prodotti acquistati per la commercializzazione alla normativa nazionale e comunitaria vigente, Conforama Italia spa a richiede al fornitore chiarimenti e documenti giustificativi e, laddove ritenga che questi non siano idonei o sufficienti, provvede senza ritardo al ritiro dal commercio ed alla restituzione al fornitore delle merci e dei prodotti stessi;

- in caso di dubbio sulla conformità delle merci e dei prodotti acquistati per la commercializzazione alla normativa nazionale e comunitaria vigente, Conforama Italia spa a richiede al fornitore

chiarimenti e documenti giustificativi e, laddove ritenga che questi non siano idonei o sufficienti, provvede senza ritardo al ritiro dal commercio ed alla restituzione al fornitore delle merci e dei prodotti stessi;

C) I REATI C.D. SOCIETARI - art. 25 ter Decreto Legislativo n. 231/01 -

La terza categoria di fattispecie di reato che assume rilevanza con riferimento alla tipologia di attività societaria svolta da Conforama Italia spa comprende i reati di: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma I e III c.c.), falso in prospetto (art. 2623, comma I e II c.c.)⁴, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, comma I e II c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma II c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma I e II c.c.).

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.

[I] Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

[II] La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[III] La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano

⁴ Cfr. art. 173 bis TUIF

una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[IV] In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[V] Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

[I] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni

[II] Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

[III] Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

[IV] La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

[V] Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

[VI] La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[VII] La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[VIII] In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[IX] Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo.

[I] Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

[II] Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

[III] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.

[I] Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

[I] Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

[II] La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

[I] Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

[II] La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

[III] Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

[I] Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

[I]. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

[I] I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.

[I] Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.

[I] Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

[I] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa

anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[II] Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

[III] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2623 c.c. abrogato dall'articolo 34 Legge 28 dicembre 2005 n. 262 e sostituito dall'art. 173-bis Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Falso in prospetto - Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni). **Non rilevante ai fini del Decreto.**

c.1) Attività sensibili

La funzione aziendale maggiormente interessata dalla commissione - in ipotesi - di tale tipologia di reati deve essere individuata nelle Direzioni **Finanza** e Affari legali e Societari, quali funzioni incaricate:

- della predisposizione e del trattamento di tutti i dati contabili e finanziari relativi alle attività svolte da Conforama Italia spa (bilancio di esercizio, ecc.);
- della predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi diretti ai soci, inerenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- dei verbali di Consiglio di Amministrazione ed Assemblea dei Soci .

c.2) Procedure

Le regole e le misure di seguito dettate sono volte a garantire che gli organi sociali, i responsabili delle funzioni competenti ed i dipendenti di Conforama Italia spa:

- abbiano un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione trasparente, veritiera, corretta, tempestiva e documentata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società sulla scorta dei principi di legge e delle regole di comportamento dettate nel Codice di Condotta Aziendale ;

- mantengano rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito.

Conseguentemente è fatto espresso divieto di:

- rappresentare o trasmettere - per l'elaborazione e la rappresentazione nel bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali - dati falsi, incompleti o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- omettere di comunicare dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- tenere comportamenti che impediscano od ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte , del Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti o dell'Organismo di Vigilanza;

In particolare, ai fini della compilazione del bilancio e delle altre relazioni e comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società:

- è fatto obbligo predisporre ed attuare un programma di informazione e formazione per i responsabili delle funzioni aziendali, avente ad oggetto le principali nozioni giuridiche sul bilancio e sulle criticità connesse alla predisposizione dello stesso, anche con riferimento alla potenziale commissione dei reati in esame;

- la Direzione **Finanza** determina con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire e la tempistica per la loro consegna;

- i responsabili delle funzioni aziendali trasmettono alla Direzione **Finanza** i dati e le informazioni attraverso un sistema standardizzato (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati e le informazioni nel sistema;

- la Direzione **Finanza** provvede alle necessarie rilevazioni, registrazioni, elaborazioni e rappresentazioni dei dati contabili e delle informazioni raccolte nei termini di legge;

- sono previsti sistemi di controllo concreti in ordine alla elaborazione dei dati e alla loro genuinità (procedure standardizzate per inserimento dati nei PC dei dipendenti del settore, protezione del sistema da possibili perdite dati o informazioni o accessi non autorizzati, controllo incrociato dei documenti contabili cartacei e non nella fase di contabilizzazione, controllo in ordine alla puntuale trasmissione delle fatture all'ufficio contabilità e alla loro registrazione nei termini di legge);

- il Direttore **Finanza** e l' Amministratore Delegato sono chiamati a rilasciare dichiarazioni e/o firmare documenti attestanti la veridicità, completezza e tracciabilità delle informazioni e dei dati contenuti nei documenti contabili della società, dopo averli sottoposti a specifici ed attenti controlli;

- è previsto l'obbligo di consegna, opportunamente certificata, a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, della bozza del bilancio predisposto, con largo anticipo rispetto alla data in cui è prevista l'approvazione del bilancio stesso da parte degli organi della società;

- sono trasmessi al Collegio Sindacale ed alla società di revisione tutti i documenti relativi alla gestione della società necessari per le verifiche proprie dei due organismi;

- il giudizio sul bilancio (o attestazione similare, sufficientemente chiara e analitica) da parte della società di certificazione è messo a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

- i rapporti ed i contatti con le società di revisione sono mantenuti da soggetti delegati mediante conferimento esplicito dell'incarico;
- è prevista come obbligatoria la regolare ed ordinata conservazione di ogni corrispondenza intercorsa con la società di revisione;
- sono previste periodiche riunioni (almeno semestrali) tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza per verificare la concreta attuazione delle presenti procedure ed il rispetto delle stesse da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti;
- sono previste specifiche autorizzazioni per tutte le operazioni esposte a situazioni di conflitto d'interesse evidenziate da singoli amministratori.

D) I REATI C.D. TRANSNAZIONALI

A seguito della ratifica, da parte dello Stato Italiano, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, il Legislatore ha provveduto ad emanare la Legge 16 marzo 2006 n. 146, concernente i reati cd. *transnazionali*.

Art. 3 Legge n. 146/06. Definizione di reato transnazionale.

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Stabilisce, inoltre, l'art. 10 Legge n. 146 del 2006 "*Responsabilità amministrativa degli enti*"

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. [Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote]°.
6. [Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni]°.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

° *Commi abrogati dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231*

d.1) Attività sensibili

Tali reati - sebbene non integrati nel *corpus* del Decreto Legislativo n. 231/01 - danno luogo a responsabilità amministrativa dell'ente e per tale ragione si impone la necessità per Conforama

Italia spa di prevedere con precisione procedure che permettano di contrastare concretamente il rischio di commissione di tali reati nel contesto sociale.

Segnatamente, pare di poter individuare nelle attività e nei rapporti contrattuali intrattenuti dalla società con i soggetti esteri del Gruppo quelle attività sensibili a rischio per le quali il Legislatore impone la previsione di regole di comportamento e procedure da seguire, in particolare con riferimento ai contratti di acquisto e/o vendita, investimenti infragruppo o con controparti estere, transazioni finanziarie con controparti estere, gestione dei flussi finanziari, designazione dei membri degli organi sociali in società estere da parte della capogruppo.

A tale proposito, si rammenta che, come anticipato, Conforama Italia spa intrattiene forme di collaborazione con filiali estere soprattutto per quanto concerne le operazioni di acquisto e di vendita di alcuni generi merceologici.

Con riferimento alla gestione degli acquisti delle merci e dei prodotti da commercializzare e porre in vendita, nonché alla selezione e della scelta dei contraenti e dei fornitori italiani e stranieri di Conforama Italia spa, i settori aziendali direttamente interessati, come detto, sono quelli della Direzione Commerciale che osserva le procedure indicate al paragrafo b.2.2).

I rischi di commissione di reati con riferimento alle citate fattispecie delittuose sono da ricondurre alle attività delle funzioni delle **Direzioni Commerciale, Finanza, Patrimonio**.

d.2) Procedure

Si osservano le seguenti regole procedurali:

- sono stabiliti in via preventiva i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti ed i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- è identificato specificamente l'organo o l'unità responsabile nell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità (Direzione Commerciale, **Finanza, Patrimonio**)
- sono effettuati controlli incrociati in ordine ai flussi di pagamenti (cfr. par. a.2 sulle procedure nei reati contro la Pubblica Amministrazione);

- tutti i contratti di compravendita che Conforama Italia spa conclude con i fornitori di merci prevedono specifiche condizioni generali di acquisto (**ALL. 4**).

E) OMICIDIO E LESIONI COLPOSI - art. 25 septies Decreto Legislativo n. 231/01 -

Con l'introduzione nel corpus del D.Lgs. n. 231/01 dell'art. 25 *septies*, da ultimo modificato dall'art. 300 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, assumono rilevanza i comportamenti colposi tenuti in **violazione delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro** che abbiano cagionato **lesioni colpose gravi o gravissime ovvero la morte** di soggetti che prestano la propria attività in via diretta o anche indiretta (ad es.: nel caso di subappalti) in favore della società.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo.

[I] Chiunque cagiona per colpa (43) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[II] Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[II bis] Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[III] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni (582) di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose.

[I] Chiunque cagiona ad altri per colpa (43) una lesione personale (582) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

[II] Se la lesione è grave (583 comma I) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima (583 comma II), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro.

[III] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la

pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

[IV] Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

[V] Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

e.1) Attività sensibili

Le funzioni aziendali interessate dalla commissione di questa tipologia di reati sono quelle della Logistica, dei Sistemi informativi e della Tecnica/ **Patrimonio**.

Sono predisposte procedure chiare e precise ed un sistema di controlli e di deleghe per l'attuazione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei soggetti che svolgono attività in favore di Conforama Italia spa. In particolare:

e.2) Procedure

Le procedure adottate nello svolgimento delle quotidiane attività ai fini del rispetto delle normative poste a tutela dell'igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, presuppongono, *in primis*, la cognizione, da parte dei Responsabili dei settori di attività e dei lavoratori che con loro operano quotidianamente, delle complesse normative vigenti in materia.

In particolare assume primario rilievo il Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro, ossia il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”⁵ che ha profondamente modificato l’assetto della complessa normativa esistente.

In particolare, facendo salvo quanto previsto dall’art. 3 comma III⁶ e dall’art. 306 comma II⁷, ha inglobato, abrogandoli, il D.P.R. 547/55, il D.P.R. 164/56, il D.P.R. n. 303/56 (fatta eccezione per

⁵ Secondo quanto previsto dall’art. 30 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “*Modelli di organizzazione e di gestione*”:
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.

⁶ A mente dell’art. 3 comma III D. Lgs. 81/81 “*Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio*

l'art. 64), il D. Lgs. n. 277/91, il D. Lgs. 626/94, il D. Lgs. 493/96, il D. Lgs. n. 494/96, il D. Lgs. n. 187/05.

Il Testo Unico ha altresì abrogato l'articolo 36-bis, commi I e II D.L. n. 223/06, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/06; gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 Legge n. 123/07 e, più in generale, ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

Ciò premesso, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, si impongono in punto le seguenti procedure.

Presso ogni Punto di Vendita e presso la Sede Amministrativa di Conforama Italia spa è presente il **“Documento valutazione rischi”**, contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, nella quale sono specificati la metodologia utilizzata per l'analisi e la valutazione dei rischi, la descrizione delle attività presenti, l'analisi e la valutazione dei rischi per singola tipologia di mansione ed operazione, l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, gestionali) di prevenzione e protezione in atto, la programmazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione correttive e di miglioramento con riferimento ai rischi residui, l'individuazione delle misure informative, formative e di addestramento dei lavoratori in atto, la programmazione e predisposizione delle misure informative, formative e di addestramento dei lavoratori correttive e di miglioramento.

Inoltre, per ogni Punto di Vendita e per la sede amministrativa, viene individuato il Datore di lavoro, responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti. Più precisamente, ogni Direttore del Punto di Vendita ha la qualifica di Datore di lavoro.

Accanto al Direttore del Punto di Vendita sono presenti nella compagine sociale altre figure rilevanti ai fini del rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto”

⁷ A mente dell'art. 306 comma II D. Lgs. 81/08 *“Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti”*.

segnatamente: il Direttore Acquisti, il Direttore Finanziario, il responsabile Sistemi Informativi, Il responsabile Marketing , il responsabile Logistica ed i Direttori Regionali (in numero di due).

Tali soggetti assicurano l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa (quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori.

Registrano, altresì, l'avvenuta effettuazione di tutte le attività previste nel Modello con specifico riferimento alle attività indicate dal comma I dell'art. 30 D. Lgs. n. 81/2008⁸.

Conforama Italia spa ha conferito la funzione di **Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione** per tutti i Punti di Vendita, oltre che per gli uffici della Sede Amministrativa, ad una società esterna, la Ceper, all'interno della quale tale ruolo è affidato, nello specifico, all'Ing. Cimatti.

Tale soggetto ha, tra gli altri, l'onere di predisporre regolarmente circolari informative che verranno trasmesse alla Direzione Affari Legali e Societari, alla **Logistica, ai Sistemi Informativi e alla Tecnica/ Patrimonio**, ai Direttori dei Punti di Vendita, al Direttore del Personale , in merito alle normative in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro, vigenti nel nostro ordinamento.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione deve, inoltre, in ogni Punto di Vendita e nella sede di Conforama Italia spa, effettuare periodici e regolari sopralluoghi e controlli al fine di individuare le misure e gli interventi volti a garantire l'adeguamento delle strutture alle disposizioni di legge e quindi il rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e la Funzione del personale, provvedono, di concerto, all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; provvedono, altresì, alla segnalazione all'Organismo di Vigilanza della necessità del riesame e della modifica del modello organizzativo nel caso di scoperta di violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro, ovvero di mutamenti dell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso tecnico e scientifico.

⁸ Vedi nota n. 3)

Per ogni punto di vendita Conforama Italia spa è nominato un Medico competente specializzato in medicina del lavoro, che partecipa alla realizzazione del Documento valutazione rischi ed effettua visite preventive e periodiche volte a valutare l' idoneità dei lavoratori alle specifiche mansioni loro assegnate e l' assenza di controindicazioni.

E', altresì, nominato un Medico coordinatore dei medici competenti aziendali, cui è affidato il compito di emettere Linee guida di gruppo in tema di medicina del lavoro e di confrontarsi con i medici competenti al fine di garantire un' applicazione omogenea della sorveglianza sanitaria in tutti i punti di vendita Conforama Italia spa.

Sono, inoltre, nominate ed organizzate squadre antincendio, di evacuazione e di primo soccorso composte da dipendenti opportunamente formati ed addestrati mediante corsi specifici tenuti da personale qualificato ovvero presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Gli attestati conseguiti dai partecipanti ai corsi antincendio e di pronto soccorso sono conservati unitamente all'elenco dei dipendenti addetti ed alla composizione delle squadre.

Nello svolgimento dell'attività lavorativa, la società Conforama Italia spa si attiene ai seguenti dettati:

- i lavoratori devono essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale indicati dalla normativa vigente per ciascun settore di attività;
- tali dispositivi vengono consegnati al momento dell'assunzione a ciascun dipendente, che mediante la sottoscrizione per accettazione della lettera di consegna assume l'obbligo di utilizzarli;
- è prevista la periodica sostituzione dei dispositivi di protezione individuale, che devono essere sempre perfettamente funzionanti (es. guanti, cinture di sicurezza, elmetti, scarpe da lavoro, indumenti da lavoro);
- le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori (macchine, apparecchi, utensili od impianti) devono soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili; a tal fine gli acquisti di attrezzature effettuati dalla Società dovranno essere sottoposti a preventiva e successiva valutazione da parte di soggetto all'uopo delegato e dotato delle necessarie competenze tecnico-giuridiche, anche con l'ausilio del RSPP e del Direttore del Punto di Vendita;

- procure e deleghe di funzioni precisamente e dettagliatamente individuate nel contenuto sono assegnate solo a soggetti tecnicamente preparati dei quali i titoli di formazione e aggiornamento verranno preventivamente controllati e valutati dal Responsabile della Funzione del personale, Comunicazione Istituzionale e Sviluppo Servizi;

- procure e deleghe di funzioni sono effettive e garantiscono ai delegati discrezionalità decisionale ed autonomia finanziaria sufficiente ad attuare tutte le necessarie misure a tutela dell'incolumità dei lavoratori e della sicurezza dei luoghi di lavoro, che nel caso di Conforama Italia spa sono, in larga parte, aperti al pubblico;

- la programmazione della formazione del personale, che ai sensi delle disposizioni di legge, deve essere posta in essere dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurando che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;

- la formazione deve avvenire in occasione: dell'assunzione; del trasferimento o cambiamento di mansioni; dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie;

- inoltre, sempre secondo i dettati legislativi in materia, la formazione deve essere periodicamente aggiornata in relazione all'evoluzione ovvero all'insorgenza di nuovi rischi: a tal fine è previsto, con cadenza annuale, un apposito corso tenuto per ciascuna categoria di lavoratori dal RSPP, Ing. Cimatti;

- vengono predisposti periodicamente per i Direttori e Responsabili di Funzione ed i Direttori dei Punti di Vendita corsi di formazione e aggiornamento in ordine alla gestione aziendale della sicurezza ed igiene sul lavoro, ai profili normativi e giuridici della sicurezza ed igiene sul lavoro ed ai risultati della valutazione dei rischi;

- vengono altresì predisposti corsi di formazione e aggiornamento indirizzati specificatamente ai soggetti (Direttori e responsabili di Funzione e Direttori dei punti vendita) che, all'interno della compagine societaria, svolgono - a loro volta – attività di formazione dei lavoratori (formatori); tali

corsi sono finalizzati ad impartire le competenze necessarie, i metodi, i contenuti e gli strumenti per effettuare l'informazione e la formazione dei dipendenti;

- gli aggiornamenti in ordine alle modifiche legislative devono essere comunicati a cura della Direzione Affari Legali e Societari e della funzione del Personale ai responsabili della sicurezza ed igiene sul lavoro e quindi alla Logistica, ai Sistemi Informativi , alla Tecnica/Patrimonio ed ai **Direttori dei Punti vendita**

-- per un più efficace e concreto svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni di controllo, la Funzione del personale organizza riunioni informative periodiche dei lavoratori ed elabora il programma di formazione dei lavoratori stessi;

- nel contesto delle procedure di appalto o subappalto relative a lavori dell'edilizia privata, Conforama Italia spa attua le verifiche indicate dall'art. 26 commi I e V D. Lgs. n. 81/2008 (idoneità tecnico professionale dell'appaltatore / lavoratore autonomo e costi relativi alla sicurezza del lavoro inerenti il contratto d'appalto) e promuove la cooperazione ed il coordinamento tra le aziende ai sensi dell'art. 26 commi II e III D. Lgs. n. 81/2008 (elaborazione unico documento di valutazione rischi allegato al contratto di appalto).

F) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA - art. 25 octies Decreto Legislativo n. 231/01 –

Con Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, è stato introdotto l'art. 25 *octies*, relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, quali figure di reato - presupposto che danno luogo a responsabilità amministrativa dell'ente.

Art. 648 c.p. Ricettazione.

[I] Fuori dei casi di concorso nel reato (110), chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro (709).

[II] La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità (62 n. 4).

[III] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile (85) o non è punibile (649) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio.

[I] Fuori dei casi di concorso (110) nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

[II] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III] La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[IV] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

[I] Chiunque, fuori dei casi di concorso (110) nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

[II] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III] La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

[IV] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

f.1) Attività sensibili

Sono le funzioni aziendali Direzione Commerciale, Logistica, Sistemi Informati e Tecnica/ Patrimonio quelle interessate, in ipotesi, dalla commissione di questa tipologia di reati e destinatarie, pertanto, degli obblighi previsti dalle procedure predisposte.

f.2) Procedure

Occorre attenersi alle seguenti procedure:

- è effettuato un sistematico controllo incrociato da parte della Direzione Commerciale in merito alle credenziali ed all'attendibilità commerciale e professionale di ogni fornitore e partner commerciale o

finanziario, per verificare l'effettiva esistenza ed operatività della struttura societaria, facendo riferimento, ai fini della valutazione, ad alcuni indici rivelatori, quali i dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali ecc.), le informazioni commerciali sull'azienda, i soci e gli amministratori, il coinvolgimento di persone politicamente esposte;

- in sede di conclusione dei contratti le singole Direzioni / Funzioni interessate richiedono ai fornitori ed ai consulenti non iscritti ad albi professionali che intrattengono con Conforama Italia spa rapporti contrattuali non occasionali e/o di rilevante valore economico (comunque superiore ad € 20.000,00) autocertificazione in ordine all'assenza in capo ai soggetti che negli ultimi tre anni hanno rivestito la carica di titolare della ditta individuale, di soci amministratori delle società di persone e di amministratori delle società di capitali di sentenze o decreti penali di condanna, anche se non ancora passate in giudicato, di sentenze di patteggiamento, nonché di procedimenti penali pendenti, aventi ad oggetto uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, ovvero un delitto doloso;

- la mancata produzione dell'autocertificazione ovvero l'accertamento positivo della sussistenza di una delle situazioni sopra descritte sono cause ostative alla possibilità di concludere contratti con i fornitori interessati e di risoluzione dei contratti eventualmente conclusi con gli stessi;

- tutti i contratti tra Conforama Italia spa ed i fornitori, consulenti e partner sono definiti per iscritto e prevedono una clausola standard che impegna al rispetto dei principi contenuti Codice di Condotta degli Affari, nonché delle regole di condotta e delle procedure indicate nel presente Modello Organizzativo adottato da Conforama Italia spa, pena la risoluzione del contratto e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni;

- tutti i contratti di compravendita conclusi da Conforama Italia spa con i fornitori di merci prevedono specifiche condizioni generali di acquisto redatte in conformità alla normativa vigente (cfr. **ALL. 4** al presente documento);

- la gestione degli acquisti da parte di Conforama Italia spa avviene nel rispetto di specifiche procedure gestionali aventi ad oggetto tutte le attività relative, a partire dalla richiesta di acquisto da parte delle singole funzioni aziendali fino alla valutazione del prodotto/servizio acquistato;

- tutte le attività di gestione delle offerte, dei contratti e degli ordini sono registrate su supporto cartaceo e/o su supporto informatico dedicato;
- la gestione contrattuale dei rapporti commerciali avviene nel rispetto di specifiche procedure gestionali aventi ad oggetto attività di pianificazione, verifiche di solvibilità del cliente, sviluppo delle offerte tecniche ed economiche, redazione del contratto, cause di recesso e risoluzione;
- è identificato un responsabile, interno alla funzione di riferimento, dell'esecuzione del contratto con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- ogni operazione viene documentata singolarmente in modo che sia sempre possibile identificare con precisione la controparte e la natura dell'operazione;
- è effettuata costante verifica della regolarità dei pagamenti, in particolare con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- sono effettuati dalla Direzione Finanza sistematici controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti ed operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.) gli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- sono determinati i criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti sulla scorta dei principi e delle regole di condotta di cui al presente Modello;
- viene effettuata una verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture da parte della Direzione Finanza eventualmente coadiuvata da professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence;
- la Direzione Finanza gestisce i movimenti ed i flussi, i fidi ed i rapporti con gli istituti bancari;

- la funzione Tesoreria effettua una costante verifica delle riconciliazioni bancarie, dei saldi di cassa e banca giornalieri, scoperti di conto corrente, situazioni di flussi finanziari e analisi dei principali scostamenti.

;

Inoltre, con riferimento alle ipotesi della cessione di spazi commerciali a titolo di locazione all'interno dei Punti di Vendita Conforama, Conforama Italia spa opera una valutazione sulla serietà e correttezza di tali soggetti, decidendo, quindi, se sceglierli come conduttori dei locali commerciali interni ai propri centri di vendita; i contratti conclusi prevedono sempre che tutti i pagamenti avvengano tramite assegno circolare o bonifico bancario.

Tutti i pagamenti effettuati da Conforama Italia spa in favore di terzi e quelli effettuati da terzi in favore di Conforama Italia spa, sono regolati rispettando i seguenti criteri:

- tutti i pagamenti in favore di Conforama Italia spa avvengono tramite bonifico ovvero assegno circolare recante la clausola di non trasferibilità, salvo che si tratti di pagamenti effettuati dai clienti per acquisti effettuati presso i Punti di Vendita;

- i pagamenti in favore di Conforama Italia spa a mezzo assegno bancario o circolare vengono accettati solo previa presentazione di documento d'identità del soggetto pagante;

- i pagamenti con assegno presso i Punti di Vendita per importi superiori ad € 250,00 devono essere autorizzati dal responsabile delle casse (capo cassiere) del Punto di Vendita ed i pagamenti con assegno di importo superiore a € 1000,00 devono essere espressamente autorizzati dal Direttore del Punto di Vendita.

Con riferimento ai pagamenti da parte di Conforama Italia spa, questi sono effettuati sempre con bonifico bancario / RID all'esito delle seguenti operazioni di verifica compiutamente documentate.

Per quanto attiene i pagamenti delle fatture emesse dai fornitori di merci:

- la Contab fornitori che riceve la fattura verifica l'identità tra il soggetto che ha fornito la merce ed il soggetto che deve ricevere il pagamento, la validità fiscale del documento

ricevuto, la corrispondenza della fattura ad un contratto esistente tra le parti, l'effettività della prestazione ovvero la corrispondenza della fattura al DDT;

- in assenza di rilievi da parte della contab fornitori , la fattura è registrata ed inserita nello scadenziario per essere pagata alla scadenza indicata nel documento;

-- il Direttore Finanziario rilascia l'autorizzazione al pagamento effettuando controlli a campione sulle fatture e sulla relativa documentazione per verificare il rispetto delle procedure e la regolarità dei pagamenti.

Per quanto riguarda i pagamenti dei rimborsi spese per i dipendenti della società, è previsto:

- tutte le spese di rappresentanza debbono essere documentate nella nota spese, senza esclusione alcuna;

- le richieste di rimborso sono corredate di specifica documentazione, che viene verificata anche tramite controlli incrociati (es. spese trasferta –lettera di incarico);

- ogni dipendente, inserisce nel programma informatico per i pagamenti la propria nota spese, che viene sottoposta in automatico al proprio Responsabile di Funzione, il quale provvede, dopo averla vistata, ad autorizzare il pagamento;

- la contab generale , ricevuto il benestare da parte del Responsabile di Funzione, sottopone la nota spese ad ulteriore vaglio e stila la lista dei pagamenti;

- il Direttore Finanziario rilascia l'autorizzazione al pagamento

Con riferimento, infine, ai pagamenti delle fatture emesse da professionisti, consulenti e soggetti aventi rapporti contrattuali di natura diversa dalla fornitura di merci (ad esempio, contratti di locazione, contratti di appalto ecc.):

- il pagamento da parte di Conforama Italia spa delle fatture emesse da soggetti aventi rapporti contrattuali di natura diversa dalla fornitura di merci (ad esempio, contratti di locazione, contratti di appalto ecc.) viene autorizzato dalla Direzione della Funzione aziendale di riferimento, che,

verificata l'esistenza del contratto e l'effettività della prestazione, autorizza il pagamento e trasmette la fattura all'Ufficio Contabilità;

- l'Ufficio Contabilità, sottoposta la fattura ad un ulteriore vaglio, trasmette la lista dei pagamenti al Direttore Finanziario;

- il Direttore Finanziario rilascia l'autorizzazione al pagamento effettuando controlli a campione sulle fatture e sulla relativa documentazione per verificare il rispetto delle procedure e la regolarità dei pagamenti;

- con la medesima procedura viene effettuato il controllo e l'autorizzazione dei pagamenti delle fatture emesse da professionisti e consulenti;

- la funzione Controllo Gestione verifica il budget di spesa delle singole funzioni ed il rispetto dello stesso.

G) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI - art. 24 bis Decreto Legislativo n. 231/01 –

A seguito della ratifica ed esecuzione, da parte dello Stato Italiano, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il Legislatore, con Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel *corpus* del Decreto n. 231 del 2001, l'art. 24 *bis* sui delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli artt. 491 bis "Documenti informatici"; 615 ter "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"; 615 quater "Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici"; 615 quinquies "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"; 617 quater "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"; 617 quinquies "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"; 635 bis "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"; 635 ter "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità"; 635 quater "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"; 635 quinquies

“Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”; 640 quinquies “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”.

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici.

[I] Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

[I] Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

[II] La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

[III] Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

[IV] Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici.

[I] Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o

comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

[II] La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

[I] Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

[I] Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

[II] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

[III] I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

[IV] Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

[I] Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II] La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II] Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II] Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[III] Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[II] Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

[I] Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

[II] Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[III] Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

[I] Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

g.1) Attività sensibili

Tutte le funzioni aziendali sono interessate dalla commissione di questa tipologia di reati.

Invero, l'utilizzo quotidiano dello strumento informatico è da ritenersi imprescindibile nell'ambito di tutte le funzioni (Logistica, , **Sistemi informativi, Tecnica/Patrimonio, Direzione Finanza, Audit, Funzione del personale, Direzione Commerciale,**), a ciascuno dei quali sono, pertanto, indirizzate le procedure ed i sistemi di controllo.

g.2) Procedure

Nell'utilizzo dei sistemi informatici e telematici è fatto obbligo attenersi alle seguenti regole:

- è redatto ed è costantemente aggiornato un elenco completo dei dipendenti di Conforama Italia spa abilitati ad accedere ai sistemi informatici, recante specifica indicazione della parte del sistema informatico resa accessibile a ciascun soggetto;

- l'elenco ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi all'Organismo di Vigilanza a cura del Responsabile della funzione Sistemi;
- i dipendenti possono avere accesso esclusivamente ai sistemi informatici affidati alla loro diretta gestione e/o manutenzione;
- l'abilitazione all'accesso ai sistemi informatici avviene esclusivamente per mezzo di una procedura di autenticazione del dipendente autorizzato e designato nell'elenco;
- la procedura di autenticazione deve assicurare la segretezza delle chiavi d'accesso;
- i telefoni cellulari affidati ai dipendenti ed abilitati a ricevere la posta elettronica sono tutti dotati di doppia password che viene assegnata mediante la medesima procedura di autenticazione prevista per i sistemi informatici;
- è prevista per ogni sistema informatico l'adozione di filtri antispam e d'ingresso, nonché apposita protezione che impedisca di estrapolare dal sistema i files;
- l'Organismo di Vigilanza deve verificare che le procedure di autenticazione soddisfino le esigenze di segretezza e deve autorizzare ogni modifica di dette procedure;
- per ogni accesso ai sistemi informatici deve essere registrata l'identità del dipendente che ha effettuato l'accesso, nonché la data e l'ora dell'accesso;
- le registrazioni relative agli accessi devono essere conservate;
- il Dirigente responsabile della funzione Sistemi è incaricato di verificare che i dipendenti autorizzati all'accesso effettuino, a cadenza mensile e con riferimento al settore cui sono abilitati, un bake-up dei dati e delle informazioni contenute nei sistemi informatici;
- il Dirigente responsabile della funzione Sistemi verifica che tutti i back-up siano muniti di idonee chiavi di accesso e autenticazione che impediscano a soggetti diversi dal dipendente autorizzato di accedere ai dati ed alle informazioni ivi conservate;

- il Dirigente responsabile della funzione Sistemi deve comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni anomalia rilevata, se questa è astrattamente ascrivibile a tentativi di accesso non autorizzati o alla violazione delle procedure contenute nel Modello;

- l'Organismo di Vigilanza, di concerto con il Dirigente responsabile della funzione Sistemi e, ove occorra, mediante l'ausilio di consulenti esterni, deve svolgere tutti gli accertamenti necessari ad individuare gli autori delle violazioni e la natura delle stesse ed adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni;

- ogni intervento di consulenti esterni deve essere registrato e la registrazione viene conservata;

- l'accesso ai sistemi informatici viene effettuato esclusivamente a scopo di gestione e manutenzione, in conformità alle disposizioni contrattuali e regolamentari disciplinanti il servizio;

- i dipendenti autorizzati all'accesso devono comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni richiesta rivolta da Amministratori, altri dipendenti - anche se gerarchicamente superiori - o terzi allo scopo di indurre gli stessi ad alterare o modificare in qualsiasi modo il funzionamento dei sistemi informatici;

- i dipendenti autorizzati all'accesso devono comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni richiesta rivolta da Amministratori, altri dipendenti - anche se gerarchicamente superiori - o terzi allo scopo di indurre gli stessi ad intervenire con qualunque modalità, senza autorizzazione, su dati e/o informazioni contenuti nei sistemi informatici ovvero su programmi operativi.

H) I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - art. 25 bis.1 Decreto Legislativo n. 231/01 -

Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli artt. 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria o del commercio"; art. 513 bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"; art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali"; art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio "; art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"; art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"; art. 517 ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati

usurpando titoli di proprietà industriale”; art. 517 quater c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari” .

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

[I] Chiunque adopera violenza sulle cose (392 comma II) ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio (508) è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 (635).

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

[I] Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza (2595 - 2601 c.c.) con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

[II] La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.

[I] Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi (2563 – 2574 c.c.) contraffatti o alterati (473, 474), cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

[II] Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 (518).

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

[I] Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita (517), è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 (518).

[II] Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 (518).

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

[I] Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 (440, 442, 444, 518).

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

[I] Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno (2575 – 2594 c.c.) o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri (2563 – 2574 c.c.), atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro (473, 474, 514, 516, 518).

Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

[I] Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[II] Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

[III] Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

[IV] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

[I] Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[II] Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

[III] Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

[IV] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

h.1) Attività sensibili

Come detto - cfr. par. b.1.2) e b.2.2) -, i settori aziendali direttamente interessati dalla commissione di questa tipologia di reati sono quelli della Direzione Commerciale, che si occupano, tra l'altro, della gestione degli acquisto delle merci e dei prodotti da commercializzare e porre in vendita, nonché della selezione e della scelta dei contraenti e dei fornitori italiani e stranieri di Conforama Italia spa.

h.2) Procedure

E' necessario osservare le medesime procedure di cui al punto b.2.1 dettate, per la prevenzione della commissione dei reati di contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni ed introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

I) I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - art. 25 novies Decreto Legislativo n. 231/01 -

Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies Legge 22 aprile 1941 n. 633.

Art. 171 Legge 22 aprile 1941 n. 633.

[I] Salvo quanto previsto dall'art. 171-*bis* e dall'art. 171-*ter*, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) [riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero];

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

[II] Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera *a-bis*), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

[III] La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

[IV] La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941 n. 633.

[I] Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a

euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

[II] Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinqüies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941 n. 633.

[I] È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) ;

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di

contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato ;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

[II] È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

[III] La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

[IV] La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

[V] Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941 n. 633.

[I] La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies Legge 22 aprile 1941 n. 633.

[I] Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

[II] La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 174 quinquies Legge 22 aprile 1941 n. 633.

[I] Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

[II] Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

[III] In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

[IV] Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

i.1) Attività sensibili

Anche con riferimento alla commissione di questa tipologia di reati, i settori aziendali interessati sono quelli della Direzione Commerciale, che si occupano, tra l'altro, della gestione delle modalità di acquisto delle merci e dei prodotti da commercializzare e porre in vendita, nonché della scelta dei contraenti e dei fornitori italiani e stranieri di Conforama Italia spa.

i.2) Procedure

E' necessario osservare le seguenti procedure:

- si richiamano tutte le procedure dettate al paragrafo "h.2) Procedure" ai fini della prevenzione dei delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25 bis.1 Decreto legislativo n. 231/01;

- Conforama Italia spa è associata a FEDERDISTRIBUZIONE ed ha aderito alle convenzioni stipulate da quest'organismo con SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori - e SCF - Società Consortile Fonografici per azioni -;

- il Direttore Commerciale , anche per mezzo di soggetti all'uopo delegati, verifica che la merce acquistata per la commercializzazione sia provvista, ove richiesto, del contrassegno SIAE;

- presso ogni punto di vendita Conforama Italia spa il viene periodicamente verificata l'effettiva permanenza sulla merce esposta in vendita del contrassegno SIAE.

L) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - art. 25 decies Decreto Legislativo n. 231/01 -

La fattispecie di reato è quella prevista dall'art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

I.1) Attività sensibili

Tutte le funzioni aziendali sono interessate dalla commissione di questa tipologia di reato.

Invero, l'autorità giudiziaria potrebbe richiedere di rendere dichiarazioni a qualunque dipendente, tanto apicale quanto subordinato, appartenente ai vari settori aziendali della società (**Logistica**,

Sistemi Informativi, Tecnica e Patrimonio, Funzione del personale, Direzione Commerciale.),
a ciascuno dei quali sono, pertanto, indirizzate le procedure ed i sistemi di controllo.

I.2) Procedure

E' necessario osservare le seguenti procedure:

- tutti i dipendenti che ricevono l'invito a presentarsi innanzi l'Autorità Giudiziaria al fine di rendere informazioni, testimonianze o altre dichiarazioni inerenti un procedimento che coinvolge, direttamente o indirettamente, Conforama Italia spa, sono tenuti a darne notizia immediata alla Direzione Affari Legali e Societari;
- la Direzione Affari Legali e Societari mette tempestivamente a disposizione tutta la documentazione necessaria o utile a supportare le dichiarazioni che i dipendenti devono rendere innanzi all'Autorità Giudiziaria;
- la Direzione Affari Legali e Societari ed i dipendenti collaborano con l'Autorità Giudiziaria procedente per favorire la ricostruzione veritiera dei fatti e l'accertamento della verità, nel rispetto dei principi contenuti nel Codice di Condotta degli Affari e nel Modello Organizzativo.

*** **

M) II REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE – art. 25 duodecies Dlgs 231/01

La fattispecie di reato è quella prevista dall' articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998.

.Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno , ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con:

- la reclusione da sei mesi a tre anni
- e con la multa di 5.000 euro

per ogni lavoratore impiegato".

Inoltre le pene possono essere aumentate da un terzo alla metà :

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età' non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

M.1) Attività sensibili

La funzione maggiormente interessata dalla commissione del presente reato è quella del Personale, responsabile di tutte le assunzioni di personale presso i negozi e negli uffici di sede.

M.2) Procedure

In caso di assunzione di un cittadino appartenente ad un Paese Terzo le procedure da seguire sono le seguenti:

L' ufficio amministrazione del personale invia al negozio che ha fatto richiesta di assunzione o al candidato un elenco di documenti che dovranno essere tassativamente consegnati prima della ' assunzione . i documenti sono:

fotocopia del codice fiscale

fotocopia della carta d'identità

1 foto tessera (formato .jpg)

certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione

certificato di stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di certificazione

fotocopia coordinate bancarie

certificato penale

fotocopia titolo di studio

permesso di soggiorno in corso di validità

L' amministrazione del personale verifica che i documenti siano in regola con le norme di riferimento e provvede a preparare la lettera di assunzione e ad effettuare le comunicazioni agli enti competenti;

L'ufficio amministrazione del personale di sede si preoccupa di verificare le scadenze dei permessi di soggiorno e di richiedere i documenti aggiornati di tutti i lavoratori di Paesi terzi di cui tiene un file aggiornato

Il presente Modello è integrato da tutte le circolari che verranno trasmesse in punto di procedure e regole di comportamento a cura dell'a Direzione Affari Legali e Societari ai singoli settori di attività per quanto di loro specifica competenza e pubblicato in bacheca legale e sul sito della società.

N) REATI AMBIENTALI (art. 25 *undecies* Decreto Legislativo n. 231/01)

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati ambientali, articolabili nelle macro-aree indicate:

- 1) **Reati connessi al trattamento delle acque:** Scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose (art. 137 D.Lgs. 152/2006);
- 2) **Rifiuti:** Gestione di rifiuti non autorizzata, traffico illecito di rifiuti, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, violazione dei controlli sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (artt. 256, 258, 259, 260 e 260 *bis* D.Lgs. 152/2006);
- 3) **Inquinamento - Bonifica:** Omessa bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006);
- 4) **Aria:** Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 257 D.Lgs. 152/2006 e Legge 28 dicembre 1993, n. 549).

In particolare, con riferimento alla società Conforama Italia SpA, si tratta dei:

- **reati connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose**, previsti dall'art. 137, commi 2, 3, 5, e 11 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e che si configurano nel caso in cui sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:
 - ✓ in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
 - ✓ senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3);
 - ✓ oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente (art. 137, comma 5);

La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi:

- ✓ sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104, D.Lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (art. 137, comma 11);
- **reati connessi alla gestione dei rifiuti**, previsti dall'art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006 e che si configurano nei seguenti casi:
 - ✓ attività di raccolta⁹, trasporto¹⁰, recupero¹¹, smaltimento¹², commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);
 - ✓ realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
 - ✓ effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
 - ✓ deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b), D.Lgs. 152/2006¹³ (art. 256, comma 6, primo periodo);
- **omessa bonifica dei siti**, previsto dall'art. 257, comma 1 e comma 2, D.Lgs. 152/2006 e che si configura nel caso in cui, colui il quale abbia cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, anche nel caso in cui l'inquinamento sia dovuto a sostanze pericolose, non abbia:
 - ✓ comunicato effettuato le comunicazioni alle Pubbliche Autorità previste per legge;
 - ✓ non abbia proceduto alla bonifica dei luoghi, in conformità ai progetti approvati dalle autorità competenti, ai sensi di legge;
- **predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso**, previsto dall'art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006 e che si configura nei casi in cui nella predisposizione di un

⁹ Per "raccolta" si intende «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta [...] ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento» (art. 183, comma 1, lett. o), D.Lgs. 152/2006).

¹⁰ Per "trasporto", in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo ad un altro, con eccezione degli spostamenti eseguiti all'interno di aree private (v. art. 193, comma 9, D.Lgs. 152/2006).

¹¹ Per "recupero" si intende «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale» (art. 183, comma 1, lett. o), D.Lgs. 152/2006).

¹² Per "smaltimento" si intende «qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia» (art. 183, comma 1, lett. z), D.Lgs. 152/2006).

¹³ Tale disposizione rinvia al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto;

- **traffico illecito di rifiuti**, previsto dall'art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e che si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso;
- **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche ad alta radioattività**, previsto dall'art. 260, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 e che si configura nel caso in cui vengano effettuate, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (anche ad alta radioattività);
- **falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati**, previsti dall'art. 260-*bis*, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 152/2006 e che si configura nel caso in cui:
 - ✓ nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, comma 6);
 - ✓ il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi (art. 260-*bis*, comma 7);
 - ✓ durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-*bis*, comma 7);
 - ✓ il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-*bis*, comma 8);
- **violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento**, previsto dall'art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006 e che si configura nel caso in cui le emissioni¹⁴ in atmosfera prodotte dalla

¹⁴ Per "emissione" si intende «qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico» (art. 268, comma 1, lett. b), D.Lgs. 152/2006). Per valore limite di emissione si intende «il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento

Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

- **utilizzo di sostanze lesive per l'ozono**, previsto dall'art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549, che si configura nel caso di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze considerate lesive dell'ozono atmosferico.

Ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro.

REATO	SANZIONE PECUNIARIA
INQUINAMENTO DELLE ACQUE, DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO	
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze indicate nelle Tabelle 3 e 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 in riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 in concentrazioni superiori ai limiti o senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione	da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250)
Scarico in mare di sostanze per le quali è imposto il divieto assoluto di scarico	da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250)
Scarico di acque reflue industriali sul suolo o nel sottosuolo contenenti sostanze pericolose indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 in concentrazioni superiori ai limiti	da 200 a 300 quote (da Euro 51.600 ad Euro 464.700)
Scarico di acque reflue non autorizzato sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o nel sottosuolo	da 200 a 300 quote (da Euro 51.600 ad Euro 464.700)
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio	fino a 250 quote (fino ad Euro 387.250)
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio riferite a sostanze pericolose	da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto [dal titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006] o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria» (art. 268, comma 1, lett. q), D.Lgs. 152/2006).

Inquinamento colposo del mare provocato dalle navi	fino a 250 quote (fino ad Euro 387.250)
Inquinamento doloso del mare provocato dalle navi e inquinamento colposo del mare con danni permanenti	da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250)
Inquinamento doloso del mare con danni permanenti provocato dalle navi	da 200 a 300 quote (da Euro 51.600 ad Euro 464.700)
RIFIUTI	
Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali non pericolosi	fino a 250 quote (fino ad Euro 387.250)
Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi	fino a 250 quote (fino ad Euro 387.250)
Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi	da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250)
Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi	da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250)
Attività illecita di miscelazione di rifiuti	da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250)
Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi	da 200 a 300 quote (da Euro 51.600 ad Euro 464.700)
Predisposizione ed uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni	da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250)
Spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito	da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250)
Attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti	da 300 a 500 quote (da Euro 77.400 ad Euro 774.500)
Attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti radioattivi	da 400 a 800 quote (da Euro 103.200 ad Euro 1.239.200)

VIOLAZIONI IN MATERIA DI SISTRI	
Trasporto di rifiuti pericolosi in assenza della copia cartacea della scheda SISTRI e della copia del certificato analitico ove prescritto	da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250)
Trasporto di rifiuti non pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata (punito con sanzione amministrativa da 51.600 a 464.700 €);	da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250)
Trasporto di rifiuti pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata	da 200 a 300 quote (da Euro 51.600 ad Euro 464.700)
EMISSIONI IN ATMOSFERA	
Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera che provochi il superamento dei valori limite di qualità dell'aria	fino a 250 quote (fino ad Euro 387.250)
Produzione o impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico non ammesse	da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250)
VIOLAZIONI VERSO SPECIE PROTETTE	
Commercio, importazione, esportazione di esemplari di specie animali protette	fino a 250 quote (fino ad Euro 387.250)

N.1) Attività sensibili

Con riferimento alla commissione delle tipologie di reati sopra indicati, sono individuate presso la Società le seguenti attività sensibili:

- 1) gestione dei rifiuti – analisi e tracciabilità;
- 2) gestione dei rifiuti – deposito temporaneo;
- 3) gestione dei rifiuti – registrazioni;

con riferimento alle quali possono essere coinvolti il Responsabile Servizi (dei Punti di Vendita), il Responsabile Magazzino, il Direttore del Punto di Vendita o del centro commerciale.

4) gestione dei rifiuti – rapporti con soggetti terzi – trasporto, recupero, smaltimento; con riferimento alla quale possono essere coinvolti il Responsabile Acquisti **indiretti**, il **Responsabile Servizi**, il **Responsabile Magazzino**, il **Direttore del Punto di Vendita**;

- 5) gestione degli scarichi di acque reflue industriali;
- 6) gestione accadimento di un evento potenzialmente contaminante del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee;
- 7) gestione emissioni in atmosfera;
- 8) utilizzo di sostanze lesive per l'ozono.

con riferimento alle quali possono essere coinvolti **l'Ufficio Tecnico, il Responsabile Servizi il Direttore del Punto di Vendita.**

N.2) Procedure

E' necessario osservare le seguenti procedure:

- tutti i destinatari del Modello rispettano i principi contenuti nel Decalogo Ecologico di Conforama Italia spa e si impegnano, ciascuno per il proprio ruolo e le proprie competenze, a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sostenibilità ambientale in esso contenuti;
- il sistema formalizzato di disposizioni organizzative per la gestione delle tematiche ambientali:
 - ✓ formalizza le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in seno a Conforama Italia spa, mediante idonee deleghe gestionali e/o procure, a seconda dei casi;
- individua nell' Ufficio tecnico la funzione cui delegare la responsabilità del coordinamento della gestione delle tematiche ambientali a supporto dei Direttori dei Punti di Vendita; tale funzione sarà tenuta a segnalare le novità normative in materia ambientale e ad elaborare e coordinare le misure di implementazione di tali novità presso il sistema organizzativo aziendale;
- definisce con chiarezza quali siano i documenti che debbano essere gestiti presso la sede e quali presso i singoli Punti di Vendita, in relazione a tutte le tematiche ambientali, nonché le modalità di loro corretta compilazione e conservazione;
- con riferimento ai rapporti con i fornitori, (quali ad esempio, smaltitori, servizi di pulizie, etc..) la valutazione dei requisiti tecnico professionali deve prendere in considerazione anche gli aspetti di tutela dell'ambiente (es: iscrizione all'Albo gestori ambientali per i soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, etc..);
- i contratti con i fornitori coinvolti nella gestione delle tematiche ambientali debbono il rispetto delle normative ambientali applicabili e, ove necessario, delle procedure aziendali;
- debbono essere stabilite le modalità di verifica e di monitoraggio sul rispetto della normativa in materia ambientale da parte dei fornitori di servizi in favore di Conforama Italia spa.

Inoltre, con specifico riferimento alle attività di **gestione dei rifiuti**, in merito alle **analisi e tracciabilità**, alla **gestione dei depositi temporanei** ed alla **gestione delle registrazioni**, ai **rapporti con soggetti terzi – trasporto, recupero, smaltimento**, le procedure:

- stabiliscono chiaramente le modalità operative e le responsabilità da attribuirsi alle funzioni che operano presso la sede e quelle che operano presso i Punti di Vendita;

- disciplinano i ruoli e le responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta codifica dei rifiuti (attribuzione del codice CER) e l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti prodotti; stabiliscono altresì quale funzione aziendale sia di supporto ai Punti di Vendita – nella attribuzione di un codice CER per rifiuti non usualmente prodotti da Conforama Italia spa (ad esempio perché abbandonati da terzi presso i piazzali dei Punti di Vendita);
- stabiliscono i ruoli e le responsabilità, presso i Punti di Vendita – , oltre che presso la sede aziendale, per assicurare la corretta compilazione della documentazione prevista per legge in materia di rifiuti (registri e formulari), inclusi quelli specificamente previsti per i rifiuti RAEE;
- definiscono con chiarezza le modalità operative atte a monitorare i tempi di stoccaggio e i quantitativi depositati presso le aree di raccolta, anche con riferimento ai rifiuti RAEE;
- disciplinano le modalità e le responsabilità, all'interno di ogni Punto di Vendita – centro commerciale, per il trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione all'area di raccolta predefinita, in modo da evitare ogni rischio di illecita miscelazione dei rifiuti;
- definiscono le modalità di gestione delle fosse biologiche aziendali;
- con riferimento allo stoccaggio di eventuali rifiuti presso ogni Punto di Vendita, stabiliscono la necessità di individuare appositi luoghi volti alla raccolta di depositi temporanei, appositamente segnalati, segregati e protetti da agenti atmosferici e dal traffico di merci e persone; tali luoghi di stoccaggio debbono prevedere la separazione della raccolta in base alla tipologia dei rifiuti ed eventuali contenitori o contenimenti specifici, se richiesto dalla particolare tipologia dei rifiuti; ove la raccolta differenziata non sia possibile in loco, i contratti con i terzi smaltitori debbono prevedere un obbligo di differenziazione a valle della raccolta dei rifiuti; i luoghi di raccolta dei rifiuti RAEE debbono essere espressamente segnalati in modo tale che siano immediatamente identificabili;
- individuano le modalità di gestione di eventuali rifiuti "pericolosi" o "tossici", ivi compresa la segregazione dagli altri rifiuti e le modalità di tracciabilità del loro trattamento, in conformità alle normative applicabili;
- individuano le modalità di controllo periodico (e i soggetti a ciò deputati) della correttezza della raccolta dei rifiuti e stoccaggio presso i depositi temporanei e della tenuta dei registri previsti per legge;
- con riferimento alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, operato mediante soggetti esterni, diversi dalla società, la selezione di tali soggetti esterni, inclusi eventuali subappaltatori dei soggetti individuati da Conforama Italia spa, prevedere almeno:
 - ✓ l'individuazione di un responsabile per ciascun Punti di Vendita deputato ai rapporti con gli operatori terzi incaricati della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti (inclusi i controlli delle targhe dei mezzi inviati dal soggetto terzo per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti);
 - ✓ i requisiti che i soggetti terzi debbono avere quando coinvolti nella gestione dei rifiuti, incluse le idoneità tecniche, le autorizzazioni al trattamento dei rifiuti oggetto di raccolta e smaltimento, l'idoneità dei mezzi dagli stessi utilizzati per tali raccolte, la documentazione di supporto ritenuta idonea;
 - ✓ la predisposizione di strumenti di controllo delle scadenze di tali idoneità tecniche ed autorizzazioni in capo ai terzi operatori;

- ✓ la verifica dell'assenza di procedimenti penali in capo agli operatori esterni e ai loro amministratori, pendenti o passati in giudicato, relativi a reati connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti.
- stabiliscono le modalità e i soggetti preposti al monitoraggio della ricezione ed al controllo dei tempi di ricezione della cosiddetta "quarta copia" del formulario da parte dei soggetti terzi operatori incaricati di destinare i rifiuti a impianti di recupero e/o smaltimento presso terzi;
- stabiliscono che, una volta implementato il sistema SISTRI, lo stesso sia alimentato con informazioni corrette e trasparenti, aggiornato tempestivamente e assoggettato a controlli di conformità da soggetti diversi da quelli deputati alla sua tenuta.

Con specifico riferimento alle attività riguardanti la **gestione scarichi di acque reflue industriali**, le procedure:

- stabiliscono chiaramente le modalità operative e le responsabilità da attribuirsi alle funzioni che operano presso la sede e quelle che operano presso i Punti di Vendita ;
- stabiliscono dove possano essere scaricati i liquidi utilizzati per la pulizia dei siti e le modalità di diffusione presso il personale aziendale e terzo di tali regole;
- stabiliscono le modalità per la conduzione di periodiche attività di monitoraggio della conformità normativa dello scarico delle acque (anche relativamente alle fosse settiche) mediante analisi della composizione chimica delle acque e del rispetto dei parametri fondamentali rispetto alle autorizzazioni in essere presso Conforama Italia spa e in generale rispetto alla normativa vigente;
- con riferimento alle fosse settiche ed agli scarichi delle acque di prima pioggia in strato superficiale, stabiliscono le modalità per il controllo del rispetto delle autorizzazioni;
- stabiliscono le modalità mediante le quali sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad esempio registrazioni relative ai controlli analitici, ai registri di manutenzione etc...).

Con specifico riferimento alle attività riguardanti la **gestione accadimento di un evento potenzialmente contaminante del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee**, le procedure:

- stabiliscono le procedure di emergenza relative a tali accadimenti, con particolare riferimento a:
 - ✓ ruoli, compiti aziendali e poteri di intervento;
 - ✓ modalità di comunicazione interna ed esterna a Conforama Italia spa;
 - ✓ modalità di acquisto di apparecchiature e sostanze volte alla riduzione e/o eliminazione dell'inquinamento.
- Stabiliscono le modalità per l'identificazione e la verifica della presenza di contaminazioni del suolo o delle acque sotterranee per attività pregresse, sia in caso di aree già utilizzate sia in caso di acquisizione di nuove aree;

Con specifico riferimento alle attività riguardanti la **gestione emissioni in atmosfera**, le procedure:

- prevedono le modalità per l'effettuazione di censimenti, rinnovati periodicamente, di tutti gli impianti attivi presso la sede di Conforama Italia spa ed i suoi Punti di Vendita- al fine di monitorare e gestire la

consistenza impiantistica, con riferimento alle emissioni in atmosfera e lo stato di conformità normativa degli impianti stessi;

- prevedono la conduzione di periodiche attività di monitoraggio della conformità normativa delle emissioni in atmosfera, mediante analisi dei fumi, della loro temperatura e del rispetto della normativa vigente;

Con specifico riferimento alle attività riguardanti l'**utilizzo di sostanze lesive per l'ozono**, le procedure:

- stabiliscono le modalità per l'effettuazione di un censimento, rinnovato periodicamente, di tutti gli impianti attivi presso i Punti di Vendita- e la sede funzionanti con gas rientranti tra quelli classificati lesivi dell'ozono atmosferico;
- prevedono che sui libretti di manutenzione relativi alle macchine per la produzione del freddo siano registrati gli interventi e il reintegro di funzionamento, nonché l'esito della verifica di eventuali fughe;
- prevedono che le attività di manutenzione degli impianti volti alla produzione del freddo siano affidate a specialisti esterni, con competenze specifiche e validi accreditamenti ed idoneità tecnica.

O) CORRUZIONE TRA PRIVATI art. 25-ter lettera s-bis Dlgs 231/01

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

La fattispecie di reato è quella prevista dal nuovo art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

La nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter rinvia ai "casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635", il quale contempla il "lato attivo" della fattispecie plurisoggettiva (la dazione/promessa di utilità da parte di "chiunque" a favore dei soggetti societari qualificati di cui ai commi 1 e 2).

In altri termini: può essere sanzionata la società nel cui interesse taluno ha corrisposto/promesso denaro/utilità ai soggetti qualificati di cui ai commi 1 e 2.

La configurabilità del delitto viene comunemente ipotizzata in relazione a due distinte società: quella alla quale appartiene il corruttore e l'altra, alla quale sono riferibili i soggetti corrotti.

A seguito di questa ricostruzione può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

Al contrario, la società in cui è incardinato il soggetto corrotto subisce, per definizione normativa, un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà, a sua volta determinata dalla condotta corruttiva.

ATTIVITA' SENSIBILI

Con riferimento alla commissione di questa tipologia di reati, i settori aziendali interessati sono tutti quelli che movimentano fondi, ovvero tutte le Direzioni/ Funzioni che – a vario titolo- effettuano pagamenti verso fornitori di beni e/o servizi (i.e. la Direzione Commerciale, a la Direzione Finanza la Logistica, i Sistemi Informativi, la Tecnica/ Patrimonio, la Direzione Affari legali e Societari, la funzione del Personale, oltreché i Direttori di negozio che, nell' ambito della normale gestione del negozio hanno una autonomia di spesa, ancorchè limitata.

La sanzioni comminate alla società partono da 200 quote (€ 51.600) sino a 400 quote (€ 103.200)

Il risk assessment effettuato presso i Dirigenti/ responsabili delle direzioni sopra indicate ed integrato con l' analisi dei presidi, delle procedure , dei controlli e delle prassi già esistenti all' interno della società non ha evidenziato la necessità di adozione di procedure diverse da quelle già in vigore e riportate nel presente modello .alle voci : a.2), d.2), f.2).

6

Deleghe e procure

Un ulteriore rilevante aspetto del sistema di controlli disegnato dal Modello è quello relativo alle deleghe e procure, che, come si è detto, deve tener conto dell'esigenza dell'instaurazione di procedure incrociate e della compartecipazione di più soggetti alla medesima funzione decisionale.

Si è, infatti, più volte affermato quale sia la rilevanza, per il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo, del principio di decentramento delle mansioni, sulla scorta del quale la totale autonomia in capo al singolo soggetto si pone sempre in contrasto con un Modello di Organizzazione idoneo alla prevenzione di reati.

In tale direzione Conforama Italia spa ritiene imprescindibile il sistema di deleghe e procure adottato ed operativo in tutti i settori della società.

Per "delega" si intende l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti; per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un soggetto i poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

La procura rappresenta anche lo strumento per regolare con la massima chiarezza e trasparenza gli aspetti relativi al potere di spesa delegato per i singoli settori di attività: la procura deve, pertanto, essere completa in ogni suo aspetto e prevedere, quando occorre, la disponibilità in capo al procuratore delle necessarie risorse finanziarie.

Il sistema delle procure consente in concreto di far derivare dal Consiglio di Amministrazione di Conforama Italia spa i poteri cui necessitano i Direttori di funzione per esercitare le operazioni loro specificatamente delegate ed in generale ogni mansione loro attribuita.

Pertanto, al vertice del sistema delle procure si trova la procura con cui il Consiglio di Amministrazione conferisce i poteri necessari per operare al Presidente del Consiglio di

Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, che assume la legale rappresentanza della società.

Attraverso l'istituto della procura il soggetto rappresentato non si priva dei propri poteri in ordine all'attività che viene delegata, ma ne demanda al rappresentante solamente l'esercizio dei poteri, conservando la possibilità di ingerirsi nell'attività delegata con poteri direttivi, di sorveglianza e di avocazione. Il rappresentante/delegato, a sua volta, non può attribuire ad altri soggetti il potere rappresentativo di cui è stato investito dal rappresentato, in base al principio - comune al diritto pubblico e al diritto privato – “**delegatus delegare non potest**”.

La legale rappresentanza della società resta, pertanto, sempre in capo all'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato provvede, poi, a conferire i poteri necessari all'espletamento delle rispettive mansioni ad ogni Responsabile di funzione e segnatamente: al Direttore Finanza, al Direttore Commerciale e Marketing , al Direttore del Personale, al Direttore Affari Legali e Societari al Responsabile Amministrazione del personale, al Responsabile Tecnica/ Patrimonio , ai Direttori Regionali, al Direttore di ogni punto vendita Conforama Italia spa, .

E' garantito l'aggiornamento tempestivo delle procure tramite una procedura *ad hoc* nella quale si indicano i casi specifici in cui le procure possono e devono essere attribuite, revocate o modificate (es. trasferimento del soggetto a nuove mansioni, dimissioni, licenziamento....).

Per un corretto e razionale svolgimento dell'attività lavorativa, ogni Direttore/ Responsabile di funzione ha la possibilità di delegare alcune delle funzioni tipiche dell'area cui appartiene ai dipendenti facenti parte del medesimo settore.

Non può, tuttavia, come si è detto, delegare i poteri che sono stati allo stesso conferiti in via diretta dall'Amministratore Delegato, bensì può delegare mansioni quali il controllo del regolare svolgimento delle attività ovvero l'esecuzione di incarichi specifici (es. controllo consistenza ed organizzazione magazzino merci, sottoscrizione bolle consegna merci, deposito atti presso Uffici della Pubblica Amministrazione....).

In ogni caso, nelle aree di attività “sensibile”, le deleghe devono sempre tenere conto dell'esigenza dello svolgimento di controlli e procedure incrociate, con la conseguenza che l'attività delegata è

sottoposta sempre al controllo diretto e discrezionale del delegante affinché il delegato non possa agire in assoluta ed incontrollata autonomia.

Le deleghe devono definire in modo adeguato i poteri del delegato, i poteri di spesa conferiti, il soggetto cui il delegato deve riferire.

Si allega al presente Modello Organizzativo organigramma aziendale di Conforma Italia spa dal quale si desume con chiarezza la struttura organizzativa della società ed il sistema delle procure in essere **(ALL. 5)**.

7

La gestione delle risorse economiche e finanziarie

Nell'ambito del sistema di controllo delle attività societarie che il presente Modello intende costituire, è necessario indicare sinteticamente i principi regolatori in punto di gestione delle risorse e dei flussi economici e finanziari.

Come sopra detto, il primo dei criteri da richiamare in materia è certamente quello relativo al sistema delle deleghe e delle procure.

Tale sistema, già operativo all'interno di Conforama Italia spa, tiene conto dell'importanza dell'instaurazione di procedure incrociate e della necessità di compartecipazione di più soggetti alla medesima funzione decisionale. Per quanto attiene ai poteri di firma è previsto un sistema di firme ed autorizzazioni congiunte, in quanto l'autonomia decisionale, anche di spesa, in capo al singolo soggetto si pone sempre in contrasto, come già più volte evidenziato, con il presente Modello e con la sua idoneità alla prevenzione dei reati, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/01.

Per i medesimi fini, l'organizzazione del lavoro è impostata sul criterio della separazione dei compiti, in modo che nessun dipendente possa trovarsi ad accentrare e gestire, anche sotto l'aspetto prettamente economico – finanziario, una specifica funzione (ad esempio acquisti, tesoreria, informazione e comunicazione al mercato, ecc.).

I settori aziendali maggiormente a rischio sono, quindi, dotati di un sistema di controllo efficace e puntuale posto in essere da più di un soggetto per garantire la massima trasparenza in ogni fatto di gestione.

La proceduralizzazione rigorosa delle operazioni tutte, sulla scorta dei principi regolatori e delle procedure sopra indicate e delle policies adottate dalla società, in particolare nei settori aziendali acquisti, amministrazione, contabilità e tesoreria è volta, in primo luogo, a prevenire la creazione di disponibilità di denaro occulte.

Il controllo di gestione delle risorse e dei flussi economici e finanziari viene effettuato dalla Direzione Finanza che, attraverso il sopradescritto sistema di deleghe e procure, si avvale dell'ausilio della direzione delle diverse funzioni aziendali cui si riferisce la specifica operazione soggetta a controllo. Tutte le operazioni aventi carattere economico e finanziario sono soggette al controllo.

Tale verifica è, poi, sottoposta all'ulteriore vaglio delle organizzazioni sindacali e della società di revisione e certificazione del bilancio.

Il capillare controllo gestionale così operato è successivamente sottoposto al vaglio degli organi delle società del gruppo a ciò delegati e segnatamente – in ordine progressivo – di Conforama Holding, di Steinhoff International.

L'Organismo di Vigilanza: funzioni e poteri

La normativa prevede la creazione di un organismo di vigilanza *ad hoc*, interno alla struttura della società, che ha il compito di promuovere l'attuazione del Modello, attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali, l'acquisizione di informazioni sulle attività rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/01, l'attività di sensibilizzazione e diffusione dei principi contenuti nel Codice di Condotta degli Affari e nel Modello di Organizzazione e Gestione e la verifica del funzionamento in concreto del Modello adottato dalla società (controllo *ex post*),

Il corretto ed efficace svolgimento dei complessi compiti che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere costituisce il presupposto imprescindibile per l'esonero dalla responsabilità amministrativa della società. E' per questo che l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Il Consiglio di Amministrazione di Conforama Italia spa ha provveduto in data 29 novembre 2012 al rinnovo delle nomine dell'Organismo di Vigilanza, che risulta costituito dal Direttore Personale Dott.ssa Francesca Gaspardo, dal Direttore Affari Legali e Societari, Dott.ssa Alessandra Binucci, dal Direttore Finanza Audit e Acquisti Indiretti Olivier Fremaux che ricopre anche la funzione di Presidente dell'organismo .

Nella delibera di nomina sono esplicitati i criteri adottati in sede di individuazione, strutturazione e tipologia dell'Organismo di Vigilanza, nonché i criteri di scelta e designazione dei singoli componenti.

Oltre alle specifiche competenze professionali, tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza di Conforama Italia spa sono dotati dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e di esperienza nelle indagini ispettive e societarie.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica 3 anni. Alla scadenza il Consiglio di Amministrazione si riunisce per procedere, con delibera, alla nuova nomina. Nelle more sono prorogati i poteri dell'Organo di Vigilanza.

Vengono individuate quali cause di ineleggibilità assoluta alla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza:

- a) sentenza di condanna, anche se non ancora passata in giudicato, o sentenza di patteggiamento avente ad oggetto uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, ovvero un delitto doloso;
- b) sentenza di condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- c) dichiarazione di interdizione, inabilitazione o fallimento del soggetto componente l'Organismo di Vigilanza;
- d) rapporto di parentela, affinità o coniugio tra il membro dell'Organismo di Vigilanza ed un soggetto sottoposto al suo controllo;
- e) interessi in comune tra membro dell'Organismo di Vigilanza e soggetto sottoposto a controllo ovvero conflitto di interessi tra i due.

I membri dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio mandato per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

Cono cause di revoca:

- a) la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità;
- b) l'inadempienza reiterata ai compiti ovvero l'ingiustificata inattività;
- c) l'intervenuta irrogazione nei confronti di Conforama Italia spa di sanzioni interdittive a causa dell'inattività o inadempienza del componente;

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente dello stesso ne dà comunicazione immediata al Consiglio di Amministrazione, che delibera la nomina di un nuovo membro.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, subentra a questi il membro più anziano, che rimane in carica fino a che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente.

L'Organismo di Vigilanza sarà dotato, per lo svolgimento dei propri compiti, di budget annuo del quale disporrà in autonomia e che verrà annualmente deliberato dal cda della società. Tutti gli adempimenti che comportano oneri di spesa sono addebitati direttamente alle funzioni aziendali interessate.

Le attività di controllo che tale organo è chiamato ad assolvere sono individuate in:

- vigilanza sull'osservanza e l'attuazione delle prescrizioni del Modello da parte di tutti i destinatari;
- valutazione dell'efficacia e dell'adeguatezza del Modello - in relazione alla struttura societaria - di prevenire in concreto la commissione dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/01, attraverso una particolare attenzione all'identificazione delle aree di rischio;
- verifica dello stato di aggiornamento del Modello e segnalazione delle esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni societarie od alla normativa di riferimento.

Da un punto di vista operativo, sono affidati all'Organo di Vigilanza i compiti di:

- predisporre un programma di verifiche e controlli a campione sull'effettiva applicazione delle procedure nelle aree di attività a rischio, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta, comunque, demandata al management operativo;
- raccogliere e conservare in uno specifico archivio riservato la documentazione e le informazioni rilevanti in tema di rispetto del Modello Organizzativo, acquisite nel corso delle attività di controllo e verifica;
- condurre indagini interne alla società per l'accertamento delle presunte o segnalate violazioni delle prescrizioni del Modello e del Codice di Condotta degli Affari;

- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello tra tutti i dipendenti, consulenti, collaboratori, fornitori e partners di Conforama Italia spa;
- predisporre la documentazione necessaria alla diffusione del Modello mediante istruzioni, chiarimenti, reports o aggiornamenti, in coordinamento con i responsabili delle funzioni aziendali;
- affidare incarico ad un legale di fiducia in ordine all'aggiornamento del modello ed alla predisposizione di pareri sulle innovazioni legislative;
- coordinarsi con i responsabili delle Funzioni aziendali per gli aspetti concreti attinenti all'attuazione del Modello (ad esempio definizione di clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc);
- sottoporre a verifica l'attività di controllo esercitata dai Responsabili di ciascuna funzione aziendale sulla corretta applicazione e sul rispetto delle procedure dettate dal Modello Organizzativo, assumendo prontamente ogni misura idonea a correggere le distorsioni o le carenze segnalate;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione ed ai Responsabili del controllo interno, per l'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello ovvero il mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dallo stesso Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti della società.

L'Organismo di Vigilanza annota in specifici verbali l'attività eseguita allegando i resoconti delle verifiche e dei controlli effettuati a campione.

Presenta al Consiglio di Amministrazione rapporti scritti a cadenza semestrale relativi all'attività svolta con particolare indicazione dei controlli effettuati e dell'esito degli stessi, nonché con l'indicazione dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio.

Presenta al Consiglio di Amministrazione, altresì, una relazione annuale avente ad oggetto le attività di verifica effettuate e le relative conclusioni, segnalando la necessità di eventuali integrazioni e di miglioramenti in ordine alla individuazione delle aree a rischio ed alle procedure per la prevenzione dei reati.

Unitamente alla relazione annuale viene presentato un rendiconto delle spese sostenute per l'esercizio della propria attività (es. consulenze, trasferte, materiale di consumo, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi - nello svolgimento della propria attività di controllo e monitoraggio - con le funzioni societarie tutte ed in particolare:

- con la **Direzione Affari Legali e Societari** per quanto attiene all'interpretazione delle normative vigenti, alla modifica o integrazione della mappatura delle aree di attività a rischio, alla definizione del contenuto delle clausole contrattuali;
- con il settore **Funzione del personale** in ordine alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del Modello e del Codice di Condotta degli Affari;
- con il settore **Direzione Finanza**, in ordine al controllo dei flussi finanziari ed al processo di formazione del bilancio.

Per svolgere efficacemente la sua funzione è necessario che l'Organo di Vigilanza sia destinatario di tutte le informazioni attinenti all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Sono trasmessi all'Organismo di Vigilanza tutti i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, relativi allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, che possono potenzialmente coinvolgere, direttamente o indirettamente, Conforama Italia spa per la commissione dei reati tipici previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01.

Secondo le modalità descritte nel paragrafo relativo ai "flussi informativi" (par. 9), debbono essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza le segnalazioni relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto ed a tutti i comportamenti posti in essere in violazione delle regole di condotta e delle procedure indicate dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutte le informazioni ed ai documenti, anche su supporto informatico, della società e può, nello svolgimento della propria attività, chiedere informazioni a tutti i dipendenti (apicali e subordinati) di Conforama Italia spa. La mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza costituisce illecito disciplinare.

Al fine di agevolare le operazioni di comunicazione e segnalazione l'Organismo di Vigilanza si è dotato di apposita mail (organismo.vigilanza@conforama.it) che è a disposizione di tutte le funzioni aziendali e di tutti i dipendenti, consulenti e fornitori della società.

Il sistema disciplinare deve essere costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e per tale ragione la Funzione del personale trasmette tutte le informazioni relative all'apertura di procedimenti disciplinari ed alla applicazione di sanzioni disciplinari per fatti relativi alla violazione delle regole di condotta e delle procedure del Modello Organizzativo.

Per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di controllo è previsto che l'Organismo di Vigilanza si riunisca con cadenza trimestrale. Delibera a maggioranza e di tali riunioni viene redatto apposito verbale. In caso di parità nel voto, prevale quello del Presidente.

Ogni informazione, segnalazione, *reports* e verbale verrà conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e cartaceo), il cui accesso è consentito solamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

9

I flussi informativi

Il presente Modello prevede l'obbligo, a carico dell'Organismo di Vigilanza, di riferire periodicamente al vertice societario di Conforama Italia spa in merito all'attuazione del Modello stesso, tramite *reports* che informino sull'esito delle attività e dei controlli svolti, nonché sull'emergere di eventuali problematiche nella concreta applicazione del Modello Organizzativo.

E' altresì comminato a carico della generalità dei dipendenti, dei consulenti e dei fornitori della società l'obbligo di informazione verso l'Organismo di Vigilanza nel caso di riscontrata commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01 all'interno della compagine societaria ovvero di comportamenti che possano costituire violazioni delle regole previste dal presente Modello.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate in forma scritta o in forma orale e possono avere per oggetto qualsiasi violazione (o concreto sospetto di violazione) del Modello Organizzativo di Conforama Italia spa.

Al fine di agevolare le operazioni di comunicazione e segnalazione l'Organismo di Vigilanza si è dotato di apposita mail (organismo.vigilanza@conforama.it) che è a disposizione di tutte le funzioni aziendali e di tutti i dipendenti, consulenti e fornitori della società.

L'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza e la gravità della segnalazione ricevuta, anche mediante l'audizione personale dei soggetti interessati, deve procedere, nell'ambito dei suoi compiti ispettivi, allo svolgimento di un'indagine interna.

Devono essere garantiti anonimato e riservatezza, tanto a coloro che hanno effettuato le segnalazioni, quanto a coloro che, a seguito delle indagini svolte, sono risultati oggetto di accuse o sospetti erronei o infondati.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale, devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza:

- i provvedimenti provenienti dalla Autorità Giudiziaria relativi allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di soggetti ignoti, che possono potenzialmente coinvolgere, direttamente o indirettamente, Conforama Italia spa, per la commissione dei reati tipici previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al Decreto;
- i dati e le informazioni sui procedimenti disciplinari aperti con riferimento specifico alle violazioni del Modello Organizzativo, nonché i dati relativi ai provvedimenti di applicazione di sanzioni o di archiviazione, con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai Responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali emergono fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del Decreto in esame e del presente Modello Organizzativo.

In ultimo, deve essere messo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza il sistema, costantemente aggiornato, delle deleghe e delle procure di Conforama Italia spa.

10

La formazione del personale

Al fine della concreta ed efficace attuazione dei principi contenuti nel Codice di Condotta degli Affari ed alle regole di condotta e procedure illustrate nel presente Modello, Conforama Italia spa assicura una corretta divulgazione degli stessi ai propri dipendenti (apicali e subordinati) ed ai soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno rapporti contrattuali con la società.

Tale attività di divulgazione, seppur diversamente caratterizzata a seconda dei diversi destinatari cui si rivolge, è informata ai principi di completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità.

La comunicazione avviene sia mediante strumenti informatici, sia mediante consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo.

Per quanto attiene ai dipendenti, Conforama Italia spa attua un programma di informazione e formazione finalizzato alla conoscenza dei contenuti del Codice di Condotta Aziendale e del Modello, nonché un programma di aggiornamento in ordine alle modifiche apportate al Codice di Condotta degli Affari ed al Modello a seguito dell'adeguamento alle disposizioni di legge ed dell'introduzione di nuove procedure.

Il piano di formazione è organizzato e gestito dalla Funzione del personale che ne concorda contenuti e modalità con l'Organismo di Vigilanza.

In considerazione delle differenti funzioni, mansioni, compiti e responsabilità, Conforama Italia spa prevede una formazione differenziata per:

- a) generalità dei dipendenti;
- b) dipendenti che esercitano le mansioni nei settori di attività a rischio;
- c) Organo di Vigilanza;
- d) Responsabili e Direttori di Funzione;
- e) Direttori dei Punti di Vendita;
- f) Componenti degli organi sociali.

Con riferimento alla generalità dei dipendenti, al momento dell'assunzione viene richiesto a ciascun dipendente (apicale o subordinato) di sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza, adesione e impegno all'osservanza dei principi del Codice di Condotta Aziendale e delle regole di condotta e delle procedure contenute nel presente Modello Organizzativo, dei quali viene data formale ed integrale comunicazione.

E' dedicato un apposito spazio nella rete aziendale di Conforama Italia spa alla diffusione e conoscenza del Codice di Condotta Aziendale e del Modello di Organizzazione e Gestione ed un forum all'interno del sito web della società con accesso per i soli dipendenti che, in tal modo, possono porre, tra l'altro, tutti i quesiti che gli stessi non possono/vogliono sottoporre al diretto superiore gerarchico.

Sono incaricati della formazione della generalità dei dipendenti i Direttori dei Punti di Vendita, che due volte all'anno organizzano in favore dei propri sottoposti un incontro formativo nell'ambito del

quale svolgono una relazione sul Modello ed il Codice di Condotta degli Affari e relazionano di tutti gli aggiornamenti apportati al Modello in ordine all'adeguamento alle disposizioni di legge ed alla introduzione di nuove procedure ed alle nuove disposizioni concernenti le sanzioni disciplinari.

A tal fine i Direttori dei Punti Vendita si avvalgono del CD di aggiornamento loro trasmesso dalla Funzione del personale, Comunicazione Istituzionale e Sviluppo Servizi.

Copia cartacea del CD viene distribuita ai dipendenti nel corso della conferenza indetta.

I dipendenti sono, in ogni caso, tempestivamente informati dalla funzione Affari Legali e Societari, tramite informative scritte e riunioni con i responsabili delle funzioni, nel caso dell'introduzione di modifiche al Modello e di nuove disposizioni concernenti le sanzioni disciplinari.

Sono previsti con cadenza annuale incontri formativi cui partecipano tutti i Direttori di Funzione ed i Direttori dei Punti di Vendita, nel corso dei quali viene svolta una relazione sul Modello ed il Codice di Condotta Aziendale, sono esaminati tutti gli aggiornamenti apportati al Modello in ordine all'adeguamento alle disposizioni di legge, alla introduzione di nuove procedure ed alle nuove disposizioni concernenti le sanzioni disciplinari e vengono raccolte tutte le informazioni necessarie per verificare la completezza della mappatura dei rischi.

Sono, altresì, previsti, con cadenza annuale, corsi in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro che vengono tenuti dal RSPP, Ing. Cimatti. In particolare, i Direttori e Responsabili di Funzione ed i Direttori dei Punti di Vendita sono destinatari di corsi di formazione e aggiornamento in ordine alla gestione aziendale della sicurezza ed igiene sul lavoro, ai profili normativi e giuridici della sicurezza ed igiene sul lavoro ed ai risultati della valutazione dei rischi.

In occasione di aggiornamenti normativi recepiti nel modello Sono, infine, previsti corsi di formazione e aggiornamento indirizzati specificatamente ai soggetti (Direttori e Responsabili di Funzione e Direttori dei Punti Vendita) che all'interno della compagine societaria svolgono – a loro volta – attività di formazione dei lavoratori (formatori); tali corsi sono finalizzati all'acquisizione delle competenze necessarie, dei metodi, dei contenuti e degli strumenti per effettuare l'informazione e la formazione dei dipendenti.

La frequenza alle attività di formazione ed aggiornamento è obbligatoria per tutti i dipendenti della società.

Ai componenti degli organi sociali è fatto sottoscrivere un impegno di osservanza ai contenuti del Codice di Condotta Aziendale, di cui viene consegnata copia cartacea integrale. Con la predetta sottoscrizione i componenti degli organi sociali si impegnano, altresì, a contribuire fattivamente all'attuazione ed al rispetto del Codice di Condotta Aziendale e del Modello da parte di tutti i destinatari.

Una copia del Codice di Condotta Aziendale è trasmessa a tutti i soggetti che hanno rapporti contrattuali di qualunque natura con Conforama Italia spa ed a chiunque ne faccia richiesta.

Al fine di garantire la corretta ed efficace attuazione del Modello e del Codice di Condotta Aziendale anche da parte dei soggetti che interagiscono a vario titolo con la società (collaboratori, consulenti, fornitori, clienti, partners, ecc.), Conforama Italia spa provvede ad inserire nei contratti clausole standard che impegnano gli stessi alla conoscenza ed osservanza dei contenuti del Codice di Condotta Aziendale e del Modello e che prevedono, in caso di violazione degli obblighi, la risoluzione del contratto e, ricorrendone gli estremi, la richiesta di risarcimento del danno.

11

Il sistema disciplinare e le sanzioni

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare la violazione dei principi del Codice di Condotta Aziendale e delle regole di condotta e delle procedure contenute nel Modello, costituisce requisito essenziale ed imprescindibile e per garantire l'effettiva ed efficace attuazione del Codice di Condotta Aziendale e del Modello stesso.

È importante sottolineare come l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinda dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dalla rilevanza penale della condotta eventualmente tenuta.

I destinatari del sistema disciplinare, che coincidono con i destinatari del Modello stesso, hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice di Condotta Aziendale, nonché alle regole e procedure definite nel Modello.

Ogni violazione di principi, misure e procedure rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale, e segnatamente un inadempimento delle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 2104 e 2106 c.c.;
- nel caso di amministratori e sindaci, un'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2392 e 2407 c.c.;
- nel caso di soggetti esterni, un inadempimento contrattuale che legittima a risolvere il contratto e, nel caso, a chiedere il risarcimento del danno.

Le sanzioni devono sempre essere irrogate in conformità ai principi di proporzionalità e gradualità rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

Per stabilire in concreto la sanzione da irrogare, la Funzione del personale deve valutare i diversi aspetti della violazione contestata ed in particolare:

- l'intenzionalità della condotta;
- la negligenza, imprudenza ed imperizia evidenziate dall'autore nella commissione della violazione, specie se l'evento era effettivamente prevedibile ed evitabile;
- le conseguenze della violazione e la gravità delle stesse, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/01, a seguito della condotta censurata;
- il ruolo ricoperto dall'autore della violazione all'interno della società, avendo particolare riguardo alle responsabilità connesse alle sue mansioni;

- eventuali circostanze aggravanti o attenuanti che possono rilevare in relazione alla condotta tenuta;
- il concorso di più soggetti destinatari del Modello nella commissione della violazione;
- l'esistenza di eventuali precedenti disciplinari a carico del soggetto.

Per quanto attiene i lavoratori subordinati, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 Legge 30 maggio 1970 n. 300 (cd. Statuto dei Lavoratori) e da eventuali normative speciali applicabili, i provvedimenti disciplinari applicabili coincidono con le sanzioni previste dal Regolamento disciplinare aziendale, che a sua volta si richiama a quanto statuito dall'art. 151 del CCNL del Commercio, nel rispetto del dettato dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Per i soggetti legati alla società da contratti di natura differente dal rapporto di lavoro subordinato, le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono rispettare le norme di legge vigenti e le condizioni contrattuali.

In applicazione di quanto sopra, sono previste:

1) sanzioni nei confronti di lavoratori subordinati

- incorre nel **provvedimento di biasimo inflitto per iscritto**, il lavoratore che abbia violato i principi del Codice di Condotta Aziendale o le regole e procedure previste dal Modello ovvero che abbia tenuto, nello svolgimento delle attività sensibili, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Codice di Condotta Aziendale o dal Modello per inosservanza delle disposizioni di servizio ovvero per esecuzione dell'attività lavorativa con negligenza;
- incorre nel **provvedimento della multa**, inflitta in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione ovvero nel **provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio** per un massimo di giorni 10, il lavoratore che abbia violato reiteratamente i principi del Codice di Condotta Aziendale o le regole e procedure previste dal Modello ovvero che abbia tenuto, nello svolgimento delle attività sensibili, un comportamento ripetutamente non conforme a quanto prescritto dal Codice di Condotta Aziendale o dal Modello, ove in tale comportamento sia

ravvisabile un rifiuto di eseguire obblighi di servizio ovvero un'abituale negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti o obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione lavorativa, ovvero, in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse;

- incorre nel **provvedimento di licenziamento disciplinare con preavviso**, il lavoratore che adotti intenzionalmente, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento palesemente in contrasto con i principi del Codice di Condotta Aziendale o le regole e procedure previste dal Modello, tale da recare pregiudizio alla regolarità del servizio, alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'azienda;

- incorre nel **provvedimento di licenziamento disciplinare senza preavviso**, il lavoratore che adotti intenzionalmente, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento palesemente in contrasto con i principi del Codice di Condotta Aziendale o le regole e procedure previste dal Modello ed inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato previsto dal Decreto n. 231/01, tale da determinare il concreto pericolo di irrogazione, nei confronti di Conforama Italia spa, delle sanzioni previste dal Decreto n. 231/01.

E' data immediata comunicazione dell'apertura del procedimento disciplinare per violazione del Codice di Condotta Aziendale o del Modello Organizzativo all'Organismo di Vigilanza.

Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari.

Ai lavoratori viene data una diffusa e immediata informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, mediante diramazione di una circolare interna avente ad oggetto il contenuto e le ragioni della disposizione.

2) sanzioni nei confronti di dirigenti

Per quanto riguarda le sanzioni irrogabili nei confronti dei dirigenti, ci si richiama a quanto previsto in materia dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti Commerciali.

L'apertura di un procedimento disciplinare a carico di un dirigente per violazione del Codice di Condotta Aziendale o del Modello Organizzativo è comunicato con immediatezza all'Organismo di Vigilanza.

In questi casi, l'Organismo di Vigilanza può proporre anche la sospensione delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso.

Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari.

3) sanzioni nei confronti di amministratori, sindaci e soggetti in posizione apicale

Nel caso di violazioni alle disposizioni contenute nel Codice di Condotta Aziendale nel Modello da parte dei vertici aziendali (Amministratore Delegato, Dirigenti direttamente dipendenti dall'Amministratore Delegato, Consiglieri di Amministrazione), l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, affinché vengano assunti gli opportuni provvedimenti secondo i principi ed i criteri normativi vigenti e secondo le disposizioni contenute nel presente Modello.

In particolare, nei confronti dei vertici aziendali resisi responsabili di inosservanza e di violazione dei principi del Codice di Condotta Aziendale e o delle regole e delle procedure contenute nel Modello Organizzativo adottato da Conforma Italia spa, vengono applicati i seguenti provvedimenti, tenendo conto della necessità di proporzione tra la sanzione irrogata e la gravità della violazione commessa:

- semplice richiamo verbale, nel caso di una prima isolata violazione non connotata da particolare gravità;

- richiamo scritto nel caso di violazione connotata da particolare gravità;

- sanzione pecuniaria, nei casi di reiterazione delle violazioni, commisurata tra un minimo di € 10.000,00 ed un massimo di € 50.000,00;

- nei casi più gravi, a seguito della notificazione della richiesta di rinvio a giudizio del soggetto apicale per il reato-presupposto da cui deriva la responsabilità amministrativa della società, viene convocata l'Assemblea degli azionisti per la delibera inerente la revoca della carica del vertice societario per giusta causa;

- la società formalizza richiesta di risarcimento del danno nei casi in cui ricorrono i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore.

I soggetti apicali sono gravati, tra gli altri, dall'obbligo di esercitare un'attività di costante e capillare controllo sull'applicazione quotidiana del Codice di Condotta degli Aziendale e del Modello Organizzativo e sono chiamati ad eliminare ogni violazione delle regole e delle procedure stabilite nel presente Modello, nonché ad individuare e sanzionare ogni comportamento integrante, in ipotesi, estremi di reato. L'omissione di queste attività comporta l'applicazione di sanzioni a carico dei soggetti apicali.

4) sanzioni nei confronti di consulenti, collaboratori, fornitori, partners e ogni altra controparte contrattuale

Anche i collaboratori esterni, i fornitori, ogni altro soggetto avente rapporti contrattuali con la società ed i partners sono tenuti al rispetto delle linee di condotta stabilite nel presente Modello la cui violazione, nell'esecuzione dell'incarico agli stessi affidato, deve essere sanzionata attraverso la risoluzione del rapporto contrattuale in essere ovvero l'esercizio del diritto di recesso.

Lo strumento diretto a tale scopo consiste nell'inserimento all'interno dei contratti di clausole standard che vincolino alla conoscenza, adesione e rispetto del Codice di Condotta Aziendale e del Modello di Organizzazione e Gestione adottati da Conforama Italia spa, pena la risoluzione del contratto.

E' fatta salva – ovviamente – la possibilità di richiedere il risarcimento per i danni concretamente derivati alla società dal comportamento di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello da parte di tali soggetti.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con l'ufficio di riferimento, verifica che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai soggetti aventi rapporti contrattuali con la società i documenti del Codice di Condotta Aziendale e del Modello di Organizzazione e Gestione di Conforama Italia spa, controllando che siano chiaramente comprensibili le conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi.